

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 390° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 5 DICEMBRE 1998

—————

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

|                                 |             |   |
|---------------------------------|-------------|---|
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio ..... | <i>Pag.</i> | 3 |
|---------------------------------|-------------|---|

---

**BILANCIO (5ª)**

SABATO 5 DICEMBRE 1998

**171ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Giarda nonché il sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale Morese.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3662) Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente COVIELLO ricorda che nella precedente seduta erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli fino al 62, con accantonamento degli emendamenti agli articoli 8, 17, 28 e 36.

Avverte quindi che si riprenderà dall'esame dell'articolo 36, precedentemente accantonato, al quale il Governo aveva presentato un emendamento sostitutivo che ha riformulato secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda le modalità dell'estensione dell'obbligo di assicurazione ai contratti in essere, l'introduzione del criterio delle condizioni economiche del danneggiato per la valutazione della quota del danno che resta a carico del proprietario anche in caso di mancata assicurazione, e il coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione del Regolamento di attuazione.

Il senatore PIZZINATO propone di inserire al comma 5 anche la previsione del parere della Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sullo schema del regolamento attuativo.

Il senatore PASQUINI fa presente la necessità di rendere prescrittiva e non semplicemente indicativa l'elencazione delle calamità per le quali si prevede l'assicurazione obbligatoria.

Egli invita altresì a precisare, al fine di non introdurre una prescrizione fortemente lesiva della libertà d'impresa, il carattere volontario del Consorzio tra compagnie di assicurazioni previsto dalla lettera b) del comma 3.

Concorda il senatore MORANDO.

Il senatore FIGURELLI, pur condividendo l'esigenza espressa dal senatore Pasquini di evitare interpretazioni estensive possibili con l'attuale formulazione del comma 1, ritiene che l'indicazione puntuale delle calamità naturali da assicurare potrebbe lasciar fuori qualche fattispecie importante. Egli propone quindi di adottare la formulazione recata dalla legge n. 225 del 1992, che fa riferimento a gravi calamità naturali tali da richiedere interventi di carattere straordinario.

Concorda il senatore MINARDO.

Il relatore GIARETTA, nell'esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole del nuovo testo proposto dal Governo, sottolinea l'opportunità di introdurre, in sede di regolamento, elementi di fatto – in particolare per quanto concerne la natura dell'immobile, che può essere o no la prima casa – nella valutazione delle condizioni economiche del danneggiato di cui al comma 4.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che con questa normativa non vengono in alcun modo modificate o abrogate le norme esistenti in materia di calamità naturali, ma viene solo in una certa misura estesa ai proprietari – attraverso l'obbligo di assicurazione e, in caso di inadempimento, attraverso la partecipazione diretta – la partecipazione ai costi per la collettività determinati dalle gravi calamità naturali. Non sembra quindi giustificata la preoccupazione di chi teme che qualche tipologia di calamità naturale resti fuori dalla norma, dal momento che ciò non fa certamente venir meno l'intervento dello Stato.

Il senatore MARINO concorda con le osservazioni del relatore circa la necessità di valutare, almeno in sede di regolamento, la quota del danno a carico del proprietario a norma del comma 4 tenendo presente se il bene danneggiato sia o meno la prima casa.

Invita poi a sostituire al comma 1 l'espressione «eruzione vulcanica» con l'altra «fenomeni vulcanici».

Il senatore SCIVOLETTO invita a modificare il comma 4 inserendo, al fine di evitare il rischio di interpretazioni estensive, un esplicito rinvio al comma 1 dopo le parole «calamità naturali».

Dopo interventi del senatore VEGAS, che esprime la contrarietà dei Gruppi aderenti al Polo della libertà, e dei senatori Guido DE MAR-

TINO e FERRANTE, che esprimono a nome dei Democratici di Sinistra una valutazione complessivamente favorevole, fatta salva la necessità di una ulteriore definizione in sede di regolamento a tutela di tutti gli interessi coinvolti, il sottosegretario GIARDA accetta le modifiche proposte dai senatori Pasquini, Marino e Scivoletto, mentre ritiene inopportuno il coinvolgimento della Conferenza permanente unificata tra Stato regioni ed enti locali nell'elaborazione dello schema del regolamento di attuazione.

L'emendamento 36.3000, nel suo nuovo testo, è quindi posto ai voti e accolto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 63; dichiara inammissibili gli emendamenti 63.2, 64.3, 65.0.1, 65.0.4, 66.37, 66.55, 66.56, 67.2, 68.9, 69.2, 70.8, 70.10, 70.0.1 e 71.3 (limitatamente al comma 1-*octies*).

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 63.1.

Il senatore AZZOLLINI, a nome del gruppo Forza Italia, annuncia il voto favorevole all'emendamento, e rileva che il disposto dell'articolo 63 esenta, senza alcuna giustificazione, gli enti locali, le IPAB e il privato sociale senza scopo di lucro da obblighi che per gli imprenditori sono sanzionati anche da disposizioni di carattere penale.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 63.3, facendo presente che, così come formulato, l'articolo 63 rende permanente un'esenzione che, per gli enti non commerciali e senza scopo di lucro, era stata prevista in via del tutto provvisoria.

Egli quindi, su invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore Roberto NAPOLI fa proprio l'emendamento 63.4, che ritira.

È altresì ritirato l'emendamento 63.5.

L'emendamento 63.6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 64.

L'emendamento 64.1 è ritirato.

L'emendamento 64.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 64.

Su invito del sottosegretario MACCIOTTA, che a nome del Governo si riserva uno studio più attento della questione, il senatore PIZZINATO ritira l'emendamento 64.0.1, al quale aveva aggiunto la sua firma, sottolineando la necessità di risolvere il problema di quei circa 3.000 lavoratori che, collocati in mobilità del 1997, non beneficiano della relativa indennità che, paradossalmente, è invece corrisposta ai lavoratori delle stesse aziende posti in mobilità nel 1996 e nel 1998. Con le stesse considerazioni ritira altresì l'emendamento 64.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 65.

Gli emendamenti 65.1 e 65.2, posti separatamente ai voti con parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

È invece accolto l'emendamento 65.3, sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole.

L'emendamento 65.4 è ritirato.

Su invito del rappresentante del Governo, il senatore DE MARTINO ritira l'emendamento 65.5.

L'emendamento 65.6, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 65.

L'emendamento 65.0.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 65.0.3, di fatto assorbito dal nuovo testo dell'emendamento del Governo all'articolo 71.

Il presidente COVIELLO dichiara assorbito tale emendamento e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 66.

Il senatore VEGAS, nello svolgere una rapida illustrazione degli emendamenti da lui presentati all'articolo 66, si sofferma in particolare sulla proposta di elevare il termine di dodici mesi concesso alle imprese che decidano di ricorrere alle procedure di emersione del lavoro nero per adeguarsi alle disposizioni sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, osservando che in caso contrario saranno ben poche le imprese incoraggiate a ricorrere alle procedure stesse.

L'emendamento 66.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

L'emendamento 66.2 è ritirato.

Gli emendamenti 66.3, 66.4, 66.5 e 66.6, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

A seguito di assicurazioni fornite dal sottosegretario MACCIOTTA circa la disponibilità del Governo a valutare, in sede di esame in Assemblea, l'estensione della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1 alle regioni cui, secondo la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 836 del 1997, devono essere riferite le norme previste per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 92, paragrafo 3 lettera *a*) del Trattato di Roma, il senatore STANISCIA ritira gli emendamenti 66.7, 66.8 e 66.9.

È altresì ritirato l'emendamento 66.10.

Il relatore GIARETTA osserva che l'emendamento 66.11 va nel senso opposto all'emendamento precedentemente illustrato dal senatore Vegas, in quanto dimezza il termine previsto per l'adeguamento alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta, evidentemente, delle due opposte esigenze di allargare la tutela dell'incolumità dei lavoratori, e di evitare che una norma di applicazione particolarmente difficile scoraggi il ricorso alle procedure di emersione. Egli ritiene comunque che sia preferibile conservare il termine recato dall'attuale testo, fatta salva la possibilità di modificarlo sulla base dell'esperienza applicativa.

Il senatore PIZZINATO fa proprio e ritira l'emendamento 66.11.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 66.12 e 66.13, mentre l'emendamento 66.14, posto ai voti con parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 66.15 e, accogliendo l'invito del sottosegretario Morese, lo ritira, ribadendo peraltro la necessità di mantenere, se pur ridotta, una sanzione per il datore di lavoro che non assolva integralmente agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dagli accordi provinciali di riallineamento.

L'emendamento 66.16, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Gli emendamenti 66.17, 66.19 e 66.20, posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MANTICA, non sono accolti.

L'emendamento 66.18, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

L'emendamento 66.21 è ritirato.

Gli emendamenti 66.22 e 66.23, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 66.24, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del Governo è accolto.

Gli emendamenti 66.25 e 66.26, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 66.27, è ritirato.

Il senatore Roberto NAPOLI invita la Commissione a valutare il nuovo testo dell'emendamento 66.36, sostitutivo dei suoi emendamenti 66.28 e 66.36 (che ritira) e che potrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo previsto anche dagli altri emendamenti in materia di contributo agricolo.

Il presidente COVIELLO fa presente al senatore Napoli che il nuovo testo dell'emendamento 66.36, nella sua attuale formulazione, appare inammissibile per difetto di copertura.

Dopo un intervento del senatore SCIVOLETTO, il quale fa presente la necessità di differenziare la situazione delle imprese agricole – per le quali i contributi sono stati regolarmente iscritti – da quella dell'emersione del lavoro nero, e di tener conto della grave esposizione finanziaria delle imprese agricole nei confronti delle banche e dell'IN-PS, il senatore PIZZINATO invita la Commissione a riflettere sulla reale entità dell'onere determinato dal nuovo testo dell'emendamento 66.36 che appare estremamente elevato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 66.29, 66.30, 66.31, 66.32, 66.33, 66.34, 66.38.

L'emendamento 66.35, posto ai voti con parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 66.39, 66.40, 66.41, sul quale il senatore MANTICA svolge una dichiarazione di voto favorevole e che risulta identico agli emendamenti 66.42, 66.45, 66.46.

Sono altresì respinti l'emendamento 66.43, identico all'emendamento 66.44 e l'emendamento 66.47, identico all'emendamento 66.48.

Su invito del sottosegretario MORESE il senatore PIZZINATO ritira l'emendamento 66.49.

Su invito del sottosegretario MACCIOTTA – il quale fa presente che agli emendamenti sono analoghi al nuovo testo dell'emendamento all'articolo 71 presentato dal Governo – vengono accantonati gli identici emendamenti 66.50, 66.52 e 66.53.

Gli emendamenti 66.51, 66.57 e 66.58 sono ritirati.

È invece respinto l'emendamento 66.54, sul quale il parere del relatore e del Governo è contrario.

L'emendamento 66.0.1, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 66, è accantonato in quanto di contenuto analogo all'emendamento 66.38.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 67.

Gli emendamenti 67.1 e 67.3, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, non sono accolti.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 67.0.1 diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 67.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 68.

L'emendamento 68.1 è ritirato.

L'emendamento 68.2, identico agli emendamenti 68.3, 68.4 posto ai voti non è accolto.

Sono altresì respinti l'emendamento 68.5, identico agli emendamenti 68.6 e 68.8, l'emendamento 68.10, l'emendamento 68.11 identico all'emendamento 68.12, l'emendamento 68.13, l'emendamento 68.14 identico agli emendamenti 68.15 e 68.16 e l'emendamento 68.17 identico agli emendamenti 68.18 e 68.19.

L'emendamento 68.20 è ritirato.

Sono invece accolti gli emendamenti 68.21 e 68.22 sui quali il parere del relatore e del GOVERNO è favorevole.

Sono invece respinti gli emendamenti 68.23, 68.24 e 68.25.

Si passa agli esami degli emendamenti all'articolo 69.

Gli emendamenti 69.4 e 69.1 e 69.3, posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del Governo sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 70.

Gli emendamenti 70.1, 70.2 e 70.3, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore del Governo non sono accolti.

È altresì accolto l'emendamento 70.4.

L'emendamento 70.5, fatto proprio dal relatore GIARETTA limitatamente alla lettera a) e sul quale il parere del rappresentante del Governo è favorevole, posto ai voti è accolto.

Gli emendamenti 70.6, 70.7 e 70.9, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 70.0.2, diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 70, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 71.

L'emendamento 71.1, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore, non è accolto.

Il senatore DONDEYNAZ illustra brevemente l'emendamento 71.2.

Il sottosegretario MORESE fa presente che, pur essendo comprensibili le motivazioni dell'emendamento, esso dispone in sostanza una riapertura dei termini per l'ammissione alle procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 1998, per le quali sono previsti non oltre 3.000 beneficiari mentre sono già state presentate oltre 15.000 domande. Egli ritiene pertanto inopportuno approvare un emendamento che determinerebbe speranze destinate ad essere deluse.

Dopo un intervento del senatore MANTICA, favorevole all'emendamento, e del senatore MINARDO che invece è contrario, il senatore DONDEYNAZ, su invito del sottosegretario Macciotta, ritira l'emendamento.

Il sottosegretario MORESE illustra l'emendamento 71.800, che sostituisce gli emendamenti 71.3 e 71.1000 del senatore Montagnino e fornisce al senatore Vegas alcuni chiarimenti circa la portata del comma 1-*septies*.

Dopo l'intervento del senatore PIZZINATO, il quale nel condividere la nuova formulazione dell'emendamento ribadisce la necessità di risolvere il problema delle indennità di mobilità per il 1997, il RELATORE esprime parere favorevole al nuovo testo, pur manifestando riserve.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Risultano assorbiti gli emendamenti 66.50, 66.52 e 66.55, precedentemente accantonati.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71.

L'emendamento 71.0.1 è ritirato mentre l'emendamento 71.0.2 risulta assorbito.

Gli emendamenti 72.0.1 e 72.0.2 e 72.0.3, tutti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 72, posti ai voti non sono accolti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 8, precedentemente accantonato (pubblicati – ad eccezione del n. 8.80 (nuovo testo) – in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 dicembre)

Il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 8.79, 8.81 e 8.0.12.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 8.76, 8.77 e 8.78.

Si passa all'esame del nuovo testo dell'emendamento 8.80 presentato dal GOVERNO, che viene brevemente illustrato dal sottosegretario GIARDA il quale fa presente che la proposta emendativa deriva dall'improprio riferimento alle attività di energia elettrica nel comma 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il senatore MORANDO, nel sottolineare la necessità di evitare che il complesso delle disposizioni di cui all'articolo 8 finisca, in maniera del tutto difforme dalla *ratio* del provvedimento, per determinare un ostacolo nelle misure di privatizzazione, esprime apprezzamento per il nuovo testo pur rilevando l'opportunità di reinserire tra le attività previste come servizi le attività di stoccaggio, se non anche quelle relative all'approvvigionamento nazionale, in modo da coprire l'intera filiera dell'utilizzazione industriale del gas.

Il senatore MANTICA concorda con le osservazioni del senatore Morando, evidenziando come i commi 12 e 13 dell'articolo 8 contribuiscano a definire la politica energetica nazionale. Tenuto conto dell'effetto della liberalizzazione per le società operanti nel settore, in particolare per l'ENI, sottolinea l'esigenza di inserire un termine, seppur non immediato, per il completamento del processo di apertura alla concorrenza; occorre, inoltre, un impegno preciso per liberalizzare il mercato del metano, anche al fine di consentire che la privatizzazione delle società operanti nel settore avvenga in un contesto di informazione trasparente sulle prospettive societarie. Ribadisce la contrarietà già formulata in relazione all'introduzione della *carbon tax*, soprattutto per la scarsa diversificazione della politica di approvvigionamento

energetico derivante dal trattamento agevolato a favore del gas metano.

Il relatore GIARETTA esprime avviso favorevole sull'emendamento 8.80 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 8.80, nel testo riformulato, viene quindi accolto.

In relazione all'emendamento 8.82, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario GIARDA si dichiara contrario alla introduzione di una ulteriore scadenza, essendo già noto ai mercati finanziari il termine collegato al recepimento della direttiva comunitaria. Ritiene, peraltro, sia opportuno chiarire il rinvio al decreto legislativo di recepimento della direttiva di cui al comma 14.

Posto ai voti l'emendamento 8.82 viene respinto.

Il senatore MINARDO fa proprio e ritira l'emendamento 8.83.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.84, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8 e 8.10.

Il presidente COVIELLO avverte che si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 17, precedentemente accantonati e pubblicati sul resoconto della seduta pomeridiana di giovedì 3 dicembre..

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 17.1, 17.3 e 17.5.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 17.25.

Con il parere favorevole del RELATORE viene quindi accolto l'emendamento 17.6.

Dopo che il RELATORE e del rappresentante del Governo esprimono avviso contrario, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 17.7, 17.8, 17.11, 17.11a, 17.4, 17.12, 17.13, 17.14/1, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.21, 17.22, 17.23 e 17.24.

L'emendamento 17.0.1 viene, quindi, ritirato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 28, precedentemente accantonati e pubblicati sul resoconto della seduta pomeridiana del 3 dicembre..

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.4, 28.5 e 28.6.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori VEGAS e MANTICA, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 28.3.

L'emendamento 28.7 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 28.3500 (nuovo testo).

Il senatore CASTELLI, nell'illustrare i subemendamenti presentati all'emendamento 28.3500 (nuovo testo), sottolinea la necessità di prevedere la alienabilità dei beni immobili di interesse artistico sia al fine di mantenerli in adeguato stato di conservazione, sia per consentire alle autonomie locali di realizzare maggiori entrate, rese necessarie dalla riduzione dei trasferimenti agli enti locali. I subemendamenti proposti mirano, quindi, a prevedere la completa alienabilità dei beni artistici, con il regolamento di attuazione emanato dal Presidente del consiglio, entro tempi rapidi e certi, a introdurre il principio del silenzio-assenso e un termine esplicito per la pronuncia da parte del Ministero dei beni culturali di cui alla lettera *a*), nonché ad escludere il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver evidenziato l'insufficienza della formulazione proposta, dichiara di non condividere l'individuazione del principio della non alienabilità, quale fattispecie generale; sottolinea i termini eccessivamente prolungati per l'individuazione degli immobili e la confusione derivante dalla sovrapposizione delle procedure in base a quanto stabilito al comma 2. Ritiene, inoltre, poco comprensibile il diritto di prelazione introdotto per alcuni enti e ritiene discutibile l'estensione di tale diritto alle fondazioni bancarie.

Il senatore PIERONI osserva, in relazione ai subemendamenti presentati dal senatore Castelli, che non appare possibile, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9 della Costituzione, prevedere la piena alienabilità dei beni artistici; appare più corretto sancirne la non alienabilità, con alcune eccezioni esplicitamente autorizzate. Ricorda che il comma 2 si rende necessario per non penalizzare eccessivamente quei comuni che hanno già completato una parte rilevante delle procedure previste dalla legislazione vigente.

Il relatore GIARETTA, dopo aver sottolineato che il testo proposto prevede la completa equiparazione tra Stato, regioni ed enti locali, ri-

muovendo così la differenza di trattamento tra amministrazione centrale e enti locali, fa presente altresì che l'emendamento tiene conto del parere della 1ª Commissione; osserva, peraltro, che la tutela dei beni artistici prevista dalla Costituzione non necessariamente coincide con la proprietà pubblica. Esprime avviso contrario sui subemendamenti proposti dal senatore Castelli, valutando, tra l'altro, eccessivamente ampio il termine introdotto con il subemendamento 28.3500/5.

Concorda il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono, quindi, respinti i subemendamenti 28.3500/1, 28.3500/2, 28.3500/3, 28.3500/4, 28.3500/5, 28.3500/6 e 28.3500/7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene accolto l'emendamento 28.3500 (nuovo testo).

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 28.8, 28.9 e 28.10.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare gli emendamenti 28.0.1, 28.0.2. e 28.0.4.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 28.0.1.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 28.0.2.

Il senatore FERRANTE fa proprio e ritira l'emendamento 28.0.4.

Il presidente COVIELLO ricorda che nel corso dell'esame degli emendamenti all'articolo 66, sono stati accantonati gli emendamenti 66.29, 66.30, 66.31, 66.32, 66.33, 66.34, 66.38 e 66.0.1.

Il senatore NAPOLI sollecita il Governo ad approfondire la questione relativa al condono contributivo nel settore agricolo, al fine di individuare una soluzione da proporre nel corso dell'esame in Assemblea; ritiene che sia un aspetto da affrontare in via definitiva, prevedendo ulteriori interventi a favore di coloro che hanno aderito al condono, ma devono versare ulteriori somme per regolarizzare definitivamente la loro posizione.

Si associa il senatore MINARDO, che preannuncia la riproposizione degli emendamenti in Assemblea, nel caso in cui il Governo non individui una soluzione idonea.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver invitato a ritirare gli emendamenti, assicura che il Governo procederà ad un ulteriore approfondimento della materia.

Il senatore SCIVOLETTO ribadisce l'esigenza di individuare una soluzione positiva e definitiva, precisando che si tratta di importi più limitati, pari a circa 400 miliardi, di quelli emersi nel corso del dibattito.

Il senatore VEGAS condivide le osservazioni del senatore Scivoletto, ritenendo necessario un impegno da parte del Governo ad intervenire nel settore agricolo, che, anche a causa del quadro comunitario collegato alla definizione dell'Agenda 2000, si trova in estrema difficoltà; osserva, peraltro, che le risorse necessarie rappresentano un importo irrilevante in termini percentuali rispetto alle entrate associate alla cartolarizzazione dei crediti INPS.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato che sono stati presentati emendamenti di analogo tenore da parte di tutte le forze politiche, sollecita il rappresentante del Governo ad individuare una soluzione.

Il sottosegretario GIARDA ribadisce l'impegno ad approfondire la materia, precedentemente assunto.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 66.29, 66.30, 66.31, 66.32, 66.33, 66.34, 66.38 e 66.0.1.

Il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 59.1, precedentemente accantonato, e lo ritira. Segnala, inoltre, che le formulazioni dell'articolo 39, comma 14 e dell'articolo 51 sembrano presentare incongruenze di natura formale: invita pertanto il rappresentante del Governo a compiere una verifica prima dell'esame in Assemblea.

Sono, quindi, respinti gli ordini del giorno presentati.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori VEGAS – che preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza – MORO e PACE, la Commissione conferisce infine mandato al relatore GIARETTA di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo, altresì, ad operare le necessarie modifiche di coordinamento.

*La seduta sospesa alle ore 13,45 è ripresa alle ore 17.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter)** Stati di previsione dell'entrata e del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 1999

**(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente COVIELLO, tenendo conto anche del criterio relativo al coefficiente di realizzabilità degli stanziamenti, dichiara inammissibili gli emendamenti 2.TAB.2.2, 2.TAB.2.3, 2.TAB.2.9 (limitatamente alla tabella 13), 5.TAB.5.1, 5.TAB.5.2, 5.TAB.5.3, 5.TAB.5.4, 5.TAB.5.5, 5.TAB.5.6, 5.TAB.5.7, 5.TAB.5.8, 5.TAB.5.9, 5.TAB.5.10, 5.TAB.5.11, 5.TAB.5.12, 6.TAB.6.4, 6.TAB.6.5, 6.TAB.6.6, 6.TAB.6.7, 6.TAB.6.8, 7.TAB.7.1, 12.TAB.12.2 e 13.TAB.13.1 al disegno di legge di bilancio; dichiara altresì, inammissibili gli emendamenti 1.2, 2.7, 2.Tab.A.2 (limitatamente alla parte relativa alla Tabella A - anno 1999), 2.Tab.A.14 (limitatamente alle quote di importo coperte con riduzione di regolazione debitoria), 2.Tab.A.49, 2.Tab.A.80, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.67 (limitatamente alla quota di importo non coperta dell'anno 1999), 2.Tab.A.74, 2.Tab.A.75, 2.Tab.B.24, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.26, 2.Tab.B.71 (limitatamente alle quote di importo non coperte), 2.Tab.C.5, 2.Tab.C.7, 2.Tab.C.13, 2.Tab.C.24, 2.Tab.D.10 (limitatamente all'inclusione di spese correnti nella norma di rifinanziamento), 2.Tab.D.15 (limitatamente alle quote di importo non coperte), 2.Tab.F.1, 2.Tab.F.3, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 al disegno di legge finanziaria.

Si passa successivamente alla votazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge di bilancio.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 1.2.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, vengono quindi accolti gli emendamenti 1.TAB.1.1 e 2.TAB.2.4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 2.TAB.2.5.

Previo parere favorevole del RELATORE, è poi approvato l'emendamento 2.TAB.2.6.

Sono respinti, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.TAB.2.7, 2.TAB.2.8 e 2.TAB.2.9.

Con riferimento all'emendamento 3.TAB.3.1, il senatore VEGAS osserva che la riduzione delle disponibilità di cassa per un importo pari a 15.000 miliardi, cui l'emendamento è finalizzato, appare speculare alle scelte di carattere restrittivo contenute nel disegno di legge collegato. In mancanza di misure strutturali, in grado di ridurre permanentemente la

spesa pubblica e le imposte, il Governo interviene con rilevanti riduzioni di cassa di natura contingente.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'emendamento risponde alla esigenza di non far divergere il saldo netto di competenza da quello di cassa. Peraltro, si registra un avvicinamento tra i due saldi in conseguenza delle misure adottate negli anni scorsi e la riduzione che si propone appare funzionale alla realizzazione del processo di risanamento avviato. Precisa, inoltre, che la fissazione di un limite minore per le spese di cassa non attribuisce maggiore discrezionalità al Governo, ma semmai rafforza il potere di controllo del Parlamento.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 3.TAB.3.1.

È respinto, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo l'emendamento 3.TAB.3.2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, vengono approvati gli emendamenti 3.TAB.3.3 e 5.TAB.5.13.

Viene poi respinto, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo l'emendamento 6.TAB.6.1.

È approvato con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo l'emendamento 6.TAB.6.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 6.TAB.6.3, 6.TAB.6.9, 8.1, 8.TAB.8.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 9.TAB.9.1.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 10.TAB.10.4, 10.TAB.10.3, 10.TAB.10.2 e 12.TAB.12.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.TAB.10.1, 12.TAB.12.1, 12.TAB.12.3 e 15.1.

Il senatore VEGAS riformula quindi l'emendamento 23.1, precisando che esso è finalizzato alla soppressione dei commi 9 e 15 dell'articolo 23. Con tali disposizioni, infatti, si prevede che i singoli Ministeri possano modificare, in modo compensativo, gli stanziamenti iscritti nei diversi capitoli anche al di là del limite delle unità previsionali di base.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che per ciò che concerne il comma 9 tale possibilità si giustifica con la necessità di apportare correzioni agli stati di previsione conseguenti alla riforma amministrativa in corso. Concorda, invece, con il senatore Vegas per ciò che concerne il comma 15.

L'emendamento 23.1 viene quindi nuovamente riformulato, per prevedere la soppressione del solo comma 15 dell'articolo 23 e, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, è approvato.

Vengono poi respinti tutti gli ordini del giorno presentati.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Il relatore FERRANTE si sofferma sull'emendamento 1.10, precisando che esso è conseguente all'emendamento 2.1 (nuovo testo) approvato sul disegno di legge collegato alla finanziaria n. 3662.

L'emendamento 1.10, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo viene posto ai voti e approvato.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore GRILLO illustra gli emendamenti 2.TAB.A.56 e 2.TAB.D.17. Con riferimento all'emendamento sulla Tabella A, fa presente che esso è finalizzato al finanziamento di un fondo di garanzia al credito per interventi delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e che dalla sua approvazione potrebbero derivare rilevanti vantaggi per gli operatori economici, soprattutto in considerazione delle difficoltà esistenti nel reperire risorse finanziarie di carattere ordinario.

Quanto all'emendamento riferito alla Tabella D, sottolinea l'esigenza di procedere ad un adeguato rifinanziamento della legge n. 488 del 1992.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che la proposta contenuta nell'emendamento 2.TAB.A.56 possa essere valutata positivamente, ma che sia necessario un approfondimento, al fine di considerare le implicazioni derivanti dalla istituzione di un fondo di garanzia per il credito ordinario. Relativamente all'emendamento 2.TAB.D.17, ricorda che il CIPE ha già provveduto alla pre-assegnazione di significative risorse a favore della legge n. 488 del 1992. È contrario, inoltre, alla fissazione di un limite del fabbisogno nella legge finanziaria, dato che esso appare superfluo in presenza del quadro complessivo dei saldi così come definito dalle norme di contabilità.

Il relatore FERRANTE esprime la propria contrarietà sulla copertura finanziaria dell'emendamento 2.TAB.A.56.

Viene poi sollecitata dai presentatori una particolare riflessione da parte del RELATORE e del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.TAB.A.70, 2.TAB.A.65, 2.TAB.A.64, 2.TAB.A.69, 2.TAB.B.17, 2.TAB.B.72, 2.TAB.B.82, 2.TAB.B.73, 2.TAB.B.95, 2.TAB.B.100, 2.TAB.C.8, 2.TAB.C.17e 2.TAB.D.3.

Il relatore FERRANTE assicura che tali proposte modificative ed eventualmente altre di analogo tenore, potranno essere considerate in modo favorevole nel corso dell'esame in Assemblea.

Si associa il sottosegretario MACCIOTTA.

Viene quindi posto ai voti e approvato, con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento 2.TAB.F.2.

Sono successivamente posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, i restanti emendamenti.

Vengono altresì respinti tutti gli ordini del giorno presentati.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori VEGAS, MANTICA e MORO, la Commissione conferisce infine mandato ai senatori RIPAMONTI e FERRANTE di presentare la relazione generale sui disegni di legge finanziaria e bilancio e sulle relative note di variazioni, proponendo all'Assemblea la loro approvazione, con le modifiche accolte; li autorizza altresì ad operare, ove necessarie, le modifiche di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**Gli emendamenti e gli ordini del giorno ai disegni di legge 3660 (Bilancio) e 3661 (Finanziaria), sono pubblicati negli Allegati 3-I, 3-II e 2-II della relazione generale approvata dalla Commissione.**

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3662

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato che al quarto periodo del comma 3, articolo 12, è previsto che "Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS e le facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente ...(*omissis*)...";

constato che la normativa comunitaria vigente in materia prevede che la concessione di rateazioni e dilazioni sia accordata fino a sessanta bimestralità;

impegna il Governo:

al recepimento della normativa europea stabilita in tal senso, definendo – ai fini della concessione di rateazioni e dilazioni – il termine massimo di sessanta bimestralità».

**0/3662/1/5<sup>a</sup>** PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA,  
MARRI

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato che al quarto periodo del comma 3, articolo 12, è previsto che "Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS e le facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente ...(*omissis*)...";

constato che la normativa comunitaria vigente in materia prevede che la concessione di rateazioni e dilazioni sia accordata fino a sessanta bimestralità;

impegna il Governo:

al recepimento della normativa europea stabilita in tal senso, definendo – ai fini della concessione di rateazioni e dilazioni – il termine massimo di sessanta bimestralità almeno nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno e successive modificazioni».

**0/3662/2/5<sup>a</sup>** PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, MACERATINI, BEVILACQUA,  
MARRI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 19 del disegno di legge n. 3662, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",

considerato che:

nelle "Statistiche Culturali - anno 1997" sono riportati i dati relativi a n. 94 Archivi di Stato e n. 39 Sezioni ad essi associate in rapporto di dipendenza;

l'indagine ha rilevato le principali caratteristiche degli istituti in esame riguardanti i locali, le attrezzature, il materiale archivistico, l'attività promozionale, le presenze e le ricerche degli utenti, l'attività di copia, i servizi tecnici, il personale e le spese di gestione;

dall'analisi dei dati emerge una distribuzione delle risorse umane non proporzionale ai carichi di lavoro presunti, specie per quanto concerne i profili professionali degli archivisti e degli impiegati;

nonostante il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 153 del 3 luglio 1997 abbia rideterminato le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, funzionali e dei profili professionali del personale, permangono notevoli sperequazioni soprattutto in rapporto ai documenti conservati ed al lavoro effettivamente svolto,

impegna il Governo:

ad apportare a breve ulteriori modifiche alle dotazioni organiche al fine di consentire in ogni Archivio di Stato lo svolgimento dei compiti istituzionali in piena parità di condizioni e carichi di lavoro;

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di adeguare i locali e le attrezzature degli Archivi di Stato alle norme di sicurezza ed alle necessità derivanti dai loro compiti e ad incentivare la frequenza di scuole di archivistica, paleografia, diplomatica e l'attività didattica».

**0/3662/3/5<sup>a</sup>**

BRIGNONE, MORO, LAGO

«Il Senato,

tenuto conto che il nuovo contratto della funzione pubblica prevede un'area separata, normativa e retributiva, solo per le professionalità provviste di albo, e che ciò comporterebbe nei Beni culturali un diverso trattamento tra professionalità che svolgono compiti di pari livello, come architetti, da una parte (provvisi di albo) e archeologi e storici dell'arte dall'altra ciò anche in contrasto con la legge Bassanini n. 59 del 1997, articolo 11, comma 4, che prevede una distinta disciplina per quei dipendenti pubblici che "svolgono qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca";

considerato che l'accesso alla nona qualifica funzionale per l'esercizio di attività tecnico-professionali (legge n. 254 del 1988, articolo 1, commi 2 e 3) prevede il diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, oppure, per le attività tecnico-professionali per le

quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso che, pertanto, è equiparato al titolo di abilitazione professionale,

impegna il Ministero dei beni culturali a far rispettare le norme che regolano il proprio personale tecnico-scientifico e a sollecitare l'approvazione dell'Albo».

**0/3662/4/5ª**

MELE, DONISE, BRUNO GANERI

«Il Senato,

premesso che:

il piano di attività delle Ferrovie dello Stato non risulta ancora approntato e che non lo sarà prima del prossimo anno;

risulta che il Governo intende emanare linee-guida per le Ferrovie dello Stato, riguardanti i processi di ristrutturazione in atto;

a tale fine, risulta che il Ministro del tesoro avrebbe affidato alla società di consulenza *Booz-Allen and Hamilton* l'incarico di *advisor* per il piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato;

il suddetto incarico prevederebbe l'assistenza al Ministero del tesoro, da fornirsi con un contratto di 24 mesi, nell'analisi dei processi di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato in atto e nel ridisegno strategico e societario del settore ferroviario;

in particolare, dovrà essere elaborato un confronto di privatizzazione degli altri gruppi ferroviari europei;

a tale proposito, è noto a tutti come il processod di privatizzazione delle ferrovie attuato in Gran Bretagna abbia prodotto risultato negativi in termini di puntualità dei treni, pulizia, rapporto qualità-prezzo;

il Dpef prevede la ripartizione delle Ferrovie dello Stato in due divisioni;

il progetto allo studio presso le Ferrovie dello Stato punta – invece – alla ripartizione in 4 divisioni da attuarsi entro la fine dell'anno in corso;

l'attuazione del progetto comporta decisioni estremamente delicate ed irreversibili quali lo spacchettamento della manutenzione, del personale di macchina e del personale di bordo;

fondamentale ai fini dell'assunzione delle predete decisioni appaiono i risultati che emergeranno dall'incarico affidato alla citata società di consulenza;

tutto ciò premesso si impegna il Governo:

ad acquisire ogni elemento utile dalla consulenza affidata, e a presentare una relazione su obiettivi, modalità e tempi della ristrutturazione, alle competenti commissioni di Camera e Senato perchè possano esprimere un parere di merito».

**0/3662/5/5ª**

CASTELLI

«Il Senato,

premessi:

che l'Italia continua a registrare un notevole ritardo nella diffusione di *personal computer* tra le famiglie italiane ed ancor più nella diffusione dei sistemi di interconnessione in rete. L'accesso a *Internet* nel 1998 è presente solo in cinquecentomila famiglie italiane contro i duemilioneisecentomila della Germania, il milioneottocentomila della Gran Bretagna e comunque in riferimento agli ottomilionicinquecentomila dell'Europa occidentale;

che questo ritardo rispetto agli altri paesi europei ed industrializzati comporta conseguenze per i più disparati settori, dal commercio elettronico al funzionamento della Pubblica Amministrazione;

che lo strumento informatico si rivela utilissimo per snellire pratiche burocratiche come sta dimostrando l'esperienza delle preiscrizioni universitarie a Roma;

che molti comuni italiani, anche grazie alla legislazione sulla firma elettronica, sono oramai in grado di offrire svariati servizi via *Internet*, dalla richiesta di documenti alla prenotazione di visite sanitarie;

considerato che le descritte potenzialità sono bloccate in particolare dalla scarsa diffusione di *personal computer* familiari, dalla scarsa presenza di terminali forniti in luoghi pubblici della Pubblica Amministrazione, dalla scarsa alfabetizzazione informatica presente nel Paese,

impegna il Governo:

a promuovere forme di incentivazione nella diffusione di *personal computer* anche verificando la detraibilità fiscale per i *personal computer* familiari, la rottamazione dei vecchi *personal computer*, la riduzione dell'aliquota IVA;

a promuovere la diffusione di terminali di *Internet* presso le sedi della Pubblica Amministrazione, degli uffici postali, delle strutture sanitarie al fine di mettere i cittadini nella condizione di usufruire delle potenzialità degli accessi telematici;

a promuovere una campagna di alfabetizzazione informatica, di formazione ed informazione sull'uso e sulle utilizzazioni del *personal computer* e del collegamento in rete anche attraverso una apposita convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

**0/3662/6/5ª**

SEMENZATO

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3662, collegato alla legge finanziaria 1999,

considerato:

che l'articolo 42 alla lettera *d*) dell'unico comma stanziava ulteriori risorse, certamente non sufficiente se non incrementate, per la prosecu-

zione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997;

a seguito della crisi sismica, con le norme di cui alla legge n. 61 del 1998, si era provveduto a stabilire misure di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese e di reintegro di minore entrate;

con la medesima legge era stata data la possibilità agli enti locali di potenziare i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme di cui alla contrattazione dei mutui di cui all'articolo 15, comma 1, della sopra citata legge;

considerato che i tempi della ricostruzione si stanno, purtroppo, allungando in maniera considerevole;

visto che i medesimi enti locali dovranno far fronte per i prossimi anni a spese maggiori per il potenziamento, più che necessario, dei propri uffici per svolgere quanto la ricostruzione richiede,

impegna il Governo:

1) a procedere con la massima urgenza alla emanazione di norme attuative del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, relative al rimborso IVA;

2) a intervenire per procedere quanto prima alla approvazione della legge di modifica e adeguamento della legge n. 424 del 1997 relativa alla estensione dei benefici della legge n. 488 del 1992 alle aree colpite dagli eventi sismici;

3) ad autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 5 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al potenziamento dei propri uffici;

4) a prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno agli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese, di reintegro di minori entrate di competenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 61 del 1998».

**0/3662/7/5<sup>a</sup>**

ASCIUTTI, SCOPELLITI, MARRI

«Il Senato,

considerato:

che il provvedimento in questione prevede all'articolo 45 agevolazioni per le piccole e medie imprese commerciali per riqualificare la rete distributiva e favorire l'introduzione dell'Euro e il commercio elettronico;

che agli acquirenti delle apparecchiature informatiche acquistate grazie alle agevolazioni dello Stato dovranno essere garantiti dai problemi di funzionamento connessi al passaggio di data dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000;

impegna il Governo:

prevedere che i prodotti informatici acquisiti grazie ad agevolazioni e contributi dello Stato possiedano idonee garanzie di funzionamento contro il rischio "computer-2000";

attivarsi mediante il Ministero dell'industria per verificare l'idoneità delle garanzie fornite dai produttori».

**0/3662/8/5ª**

SELLA DI MONTELUCE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge collegato alla finanziaria atto Senato n. 3662,

premessi che:

l'articolo 61 del collegato alla finanziaria prevede un piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;

tra tali interventi è assolutamente necessario prevedere la riorganizzazione e riqualificazione dell'ospedale Somma Lombardo dal momento che tale struttura sanitaria è la più vicina all'aeroporto di Malpensa ed è del tutto insufficiente per affrontare eventuali emergenze dovute a catastrofe nella zona;

considerato, inoltre, che sull'intero percorso da Milano a Malpensa il traffico veicolare aumenterà del 300 per cento, a causa dei passeggeri in transito, e che attualmente non è previsto alcun piano di emergenza in caso di catastrofe nella zona dell'aeroporto;

impegna il Governo:

a potenziare la struttura sanitaria dell'ospedale di Somma Lombardo in modo tale da renderlo idoneo a far fronte a qualsiasi emergenza.».

**0/3662/9/5ª**

TOMASSINI, DE ANNA

«Il Senato,

considerato che i principali istituti di ricerca e le maggiori case automobilistiche evidenziano che il gas naturale è uno dei più promettenti carburanti per garantire le minori emissioni di CO<sub>2</sub>;

considerato che il metano non contiene piombo, benzene né altri additivi inquinanti;

considerato che il metano per autotrazione rappresenta solamente lo 0,7 per cento del mercato dei carburanti e possiede una rete di soli 300 impianti a fronte degli oltre 23 mila impianti della rete dei carburanti tradizionali;

ritenuto che il Governo, in data 30 giugno 1997, aveva chiesto e ottenuto dalla UE la conferma del diritto di esenzione dall'accisa minima europea onde creare le condizioni per una maggiore diffusione dei veicoli alimentati a metano;

ritenuto che il gettito teoricamente ipotizzato in circa 80 miliardi di lire (IVA compresa) non potrà essere mai raggiunto poichè l'applicazione dell'accisa prevista al 2005 modificherà il rapporto di concorrenzialità fra i prezzi dei vari carburanti spostando in maniera consistente la domanda del carburante metano verso prodotti con maggiore impatto sull'ambiente che non subiranno sostanziali modifiche del proprio livello impositivo (gasolio e benzine) o che addirittura vedranno ridursi l'ammontare dell'imposta (GPL),

impegna il Governo:

a riconsiderare l'accisa prevista dal citato articolo 8 del disegno di legge n. 3662, recante "Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", a carico del metano carburante, riconfermando l'esenzione dall'accisa ovvero l'applicazione della sola quota di "carbon tax" derivante dalle emissioni di CO<sub>2</sub> pari a £MC.19,5».

**0/3662/11/5<sup>a</sup>** CAPONI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI,  
MANZI

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";  
rilevato:

che, in questi giorni, la stampa sta dando grande rilievo a due decisioni del Governo relative «all'emersione del sommerso» ed agli «sgravi contributivi» per le imprese che procedono a nuove assunzioni;

che in questi provvedimenti, però, vengono limitati alle Regioni incluse dell'obiettivo 1, con esclusione, quindi, del terziario di Latina che pure è riconosciuto come area a forte squilibrio di domanda e offerta di lavoro;

toglie che debba essere comunque risolto il problema di area limitrofa a quelle maggiormente assistite cui destinare i provvedimenti previsti per le aree in uscita dall'obiettivo 1;

constatato:

che già in sede di esame della Finanziaria 1999, presso la Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento che riconosce le province di Latina e Frosinone quali «aree cuscinetto» che potranno beneficiare di un credito d'imposta per tre anni;

impegna il Governo:

a promuovere l'inserimento del territorio di Latina tra i beneficiari dei provvedimenti previsti da Agendo 2000 e dalla Finanziaria

1999 modificando il riferimento alle aree obiettivo 1 con quello relativo alle «aree di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218», e recuperando, così, oltre a Latina, i territori di Frosinore e Rieti-Città Ducale.».

**0/3662/12/5<sup>a</sup>** PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, RAGNO, BONATESTA, PALOMBO, PELLICINI, PACE, MANTICA

«Il Senato,

premessi che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l'attività di protezione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere:

le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalare alle autorità di Governo;

la politica di intervento è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione;

gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguenza di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni) unita alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e beni debbano essere tutelati, nei confronti delle catastrofi, prima che il soccorso divenga necessario – mitigando la portata delle catastrofi stesse oppure, quando possibile, scongiurandole – da tempo hanno orientato le Istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace, che si rifaccia a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsione e la prevenzione

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale, e va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione,

impegna il Governo:

a studiare le modalità di un sistema misto, che affianchi – come avviene nei più avanzati paesi soggetti a consimili accadimenti catastrofali – all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, eventualmente stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parlamento Europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere una proposta di delega al Governo, orientata a due obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l'impegno dello Stato in materia, diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile; me-

diante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all'imprenditoria assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile – rivolto all'emergenza – una struttura strategica a livello ministeriale, con il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema generale».

**0/3662/13/5<sup>a</sup>** MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA

«Il Senato,

tenute presenti le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sul programma di Governo

premessi che:

valorizzare il Mediterraneo come risorsa è l'obiettivo strategico proposto ed accettato dalla Conferenza di Barcellona (novembre 1965), per garantire:

stabilità, intesa come sviluppo di una politica della cooperazione pacifica e come riduzione delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano l'area;

costruzione di una dimensione economica omogenea per attivare rapporti di collaborazione e di scambio con l'Europa;

instaurazione di un colloquio permanente tra le diverse culture, religioni, tradizioni, che da millenni coesistono nella regione;

la promozione di questa politica, richiede di concertare i modi e le forme per istituire, attraverso la solidale iniziativa delle città del Mediterraneo una Conferenza consultiva permanente per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo;

sarebbe un notevole passo avanti sviluppare il dialogo ed il confronto allo scopo di porre in essere specifici progetti afferenti ai tre assi sopra indicati, procedendo – per quanto riguarda il nostro Paese, – a formare gruppi di contatto per incentivare la concertazione sui temi della stabilità, dello sviluppo economico e della divulgazione culturale,

invita il Governo:

a riunire, tramite un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i quattro seguenti gruppi:

gruppo di istituti, enti, centri ed università, impegnati nella ottimizzazione della partecipazione italiana ai progetti europei ed intermediterranei riguardanti i collegamenti plurimodali fra l'Europa stessa ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, assicurando ad essi l'apporto di partenariato e la partecipazione di adeguati capitali di rischio (l'ente incaricato di preparare il Piano nazionale dei Trasporti potrebbe, in prima battuta, svolgere un ruolo di «focal point» per avviare la formazione del gruppo di contatto);

gruppo degli enti scientifici e di ricerche (il CNR ha aperto uno sportello mediterraneo con sede in Napoli e potrebbe prendere l'ini-

ziativa di riunire gli omologhi enti, aprendo ai Paesi terzi mediterranei);

gruppo degli Enti e dei Centri con riferimento alle alte tecnologie ed al trasferimento delle stesse (l'ENEA, incaricata di organizzare la conferenza energia-ambiente, si trova nella condizione ottimale anche per la missione ad essa affidata di avviare questo lavoro riunendo i molteplici soggetti operanti nel detto contesto);

gruppo delle università e dei centri formativi per un programma di scambi culturali e formativi con le università del bacino (la comunità delle università mediterranee, già operante, potrebbe essere il punto di riferimento per la costituzione del gruppo suddetto);

ad esaminare la possibilità di proporre la formazione di una conferenza quale sede mediterranea permanente per lo scambio delle idee e delle esperienze, e per la mesa a punto di progetti, in linea con le direttrici della Conferenza di Bercellona, da portare alla attenzione dei Governi e dei Parlamenti per il tramite degli organismi permanenti, eventualmente costituiti al riguardo».

**0/3662/14/5<sup>a</sup>** MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA

«Il Senato,

premessi:

che Parlamento e Governo nazionale riconoscono il valore strategico fondamentale della programmazione spaziale europea ai fini del decollo della politica dello sviluppo sostenibile basata su tecnologie innovative capaci di conciliare ambiente e sviluppo;

che il ruolo del nostro Paese è fondamentale sotto il profilo degli apporti scientifici e tecnologici per garantire all'Europa livelli comparativi adeguati;

che la posizione avanzata conquistata, sia nella ricerca applicata, sia nelle gestioni di servizio, consente all'Italia di partecipare, in condizioni di parità, tra gli altri ai progetti spaziali della navigazione satellitare (GNSS), della osservazione della terra (Cosmo - Skymed), della multimedialità (Euroskyway), dei piccoli lanciatori (Vega), del supercalcolo parallelo (HPCN);

che l'attenzione, richiesta al Governo e al parlamento, deve necessariamente tradursi in coerente sostegno, finanziario e di programmi, a cominciare dalle previsioni della legge finanziaria 1999-2001;

che pertanto la programmazione spaziale deve entrare a far parte stabilmente della politica del Governo e trovare riscontro in congrui provvedimenti di indirizzo e di guida,

invita il Governo a seguire, con la dovuta consapevolezza strategica, i problemi della programmazione spaziale, europea e nazionale, adottando in particolare le seguenti misure:

a) costituzione, per iniziativa della Presidenza del Consiglio, di un gruppo ministeriale di contatto per le strategie spaziali e del super-

calcolo (Ministeri Ricerca, Industria, Ambiente, Trasporti, Interni, Esteri, Difesa) con i compiti principali di:

seguire l'evoluzione dei programmi;

indirizzare i rappresentanti italiani per la negoziazione in sede europea;

segnalare alle istituzioni regionali la necessità di promuovere la concertazione della programmazione, chiamando ASI, Enav e Cira, a svolgere a tali fini attività di supporto e di servizio;

b) appoggiare l'iniziativa del gruppo nazionale di parlamentari per lo spazio per l'istituzione di una conferenza consultiva di dimensione europea, invitando a partecipare i Gruppi parlamentari per lo spazio di Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna;

c) promuovere, avvalendosi della collaborazione di ASI ed Enav, la costituzione di un comitato nazionale per le alte tecnologie duali spaziali e del supercalcolo, chiamandovi a partecipare, oltre alle Amministrazioni centrali dello Stato interessate, gli Enti scientifici ed economici, le Università, la Direzione del progetto PQE 2000 e le imprese ad alta tecnologia, allo scopo:

di porre in sinergia la domanda di innovazione e di servizio con l'offerta tecnologica e scientifica;

di orientare il partenariato industriale in ambito europeo e nazionale;

di armonizzare la cooperazione industriale in ambito europeo e nazionale».

**0/3662/15/5<sup>a</sup>**

MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

«Il Senato,

premesso che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante "Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000" e successivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti di delega, nonché con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del prossimo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la "gestione strategica" dell'evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e per la tutela delle opere d'arte) determinerà ricadute disagevoli per gli abitanti delle città principali mete dei pellegrini. Si tratta di questioni che non possono essere lasciate soltanto all'impegno del Commissario straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limitate, ma che postulano l'intervento del Parlamento e della compagine ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di controllo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazione che non si limiti all'accoglienza negli istituti religiosi ed alla convocazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il controllo dell'esecuzione nei molteplici e differenziati settori interessati dal Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monumentali, per le quali le Forze dell'ordine – peraltro pesantemente impegnate nei gravosi compiti di istituto – non appaiono sufficienti e, pertanto, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l'osservazione, il controllo, l'informazione e la trasmissione, nonché con l'impiego di apparecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l'accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ricettività, quali quelle dell'"alloggio e prima colazione" (*bed and breakfast*), che hanno il vantaggio di integrare l'ospitalità offerta dalle tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni, hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l'attivazione di itinerari storici e/o religiosi che potrebbero attirare l'interesse di significativi gruppi di turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente meta di turismo organizzato;

impegna il Governo:

pianamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissione "Italia – Santa sede – Enti locali, per il Giubileo": – a considerare l'evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le diverse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili tra le azioni rivolte ad ottimizzare l'accoglienza (anche favorendo forme flessibili quali quelle previste con il cosiddetto "letto e colazione"); a integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regionale sono ricchi; a sviluppare infrastrutture per l'informazione multimediale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffusione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza cui chiamare a partecipare – a fianco delle Forze dell'ordine – le istituzioni circoscrizionali,

degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della informazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico anche preparandolo all'impatto con l'evento che impegnerà per oltre un anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesante *stress* quotidiano».

**0/3662/16/5<sup>a</sup>** MONTELEONE, PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, TURINI, BEVILACQUA, MANTICA

«Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";  
rilevato che:

la forestazione è uno dei pochi sbocchi occupazionali per le aree interne. Le giornate integrano le piccole risorse derivanti da modeste attività autonome in agricoltura e costituiscono un treno al continuo abbandono delle campagne allo spopolamento;

l'assenza dell'uomo e la mancanza di interventi idraulico-forestali accentuano il grave fenomeno del dissesto, con grave pregiudizio per l'ambiente e costi incalcolabili;

i 7.300 braccianti lucani, di cui oltre la metà donne, iscritti nelle liste di collocamento sono tutti in possesso di qualifiche di specializzazione nel settore della diteda del suolo, delle opere idraulico-forestale e nella protezione civile;

il reddito medio dei circa 6.700 braccianti che non superano le 51 giornate lavorative è di poco superiore ai cinque milioni annui;

i 50 miliardi di finanziamento aggiuntivo consentirebbero di raggiungere, ai 7.300 braccianti lucani, un reddito medio di circa 16 milioni annui;

la regione Basilicata con delibera di C.R. n. 944 del 6 ottobre 1998, si è dotata, unica insieme alla Liguria, di una legge in materia di forestazione;

considerato:

che occorre sostenere con appositi nuovi finanziamenti gli interventi necessari a migliorare la situazione idraulico-forestale anche per sostenere l'occupazione, con l'incremento del numero delle giornate lavorative;

che la regione Calabria ha recentemente stipulato un "accordo di Programma Quadro" preliminare all'Intesa Istituzionale di Programma con il Governo Nazionale, finalizzato all'aumento di 600 mila giornate di lavoro rispetto a quelle del 1997,

impegna il Governo:

a sottoscrivere, con la regione Basilicata, Intesa Istituzionale di Programma finalizzata alla concessione di un finanziamento di 50 miliardi di lire attingendo ai fondi nazionali ed a quelli comunitari in analogia a quanto già operato per la regione Calabria».

**0/3662/17/5<sup>a</sup>**

MONTELEONE, FLORINO, MULAS

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

rilevato;

che paradossalmente si assiste ad un'attività, come la pesca a lampara, in cui, pure in un contesto di pari opportunità operative, si individuano agevolazioni sociali a favore di qualcuno e a danno di chi addirittura vanta il più alto numero di occupati rispetto a qualsiasi altra attività di pesca;

che, nonostante siano portatrici di innumerevoli posti di lavoro, le lampare si vedono relegate ad un destino ineluttabile, private di interventi strutturali che ne attenuino i disagi;

che il depauperamento di risorse biologiche, ormai allo stremo, va compendosi rapidamente tanto che segnali incombustibili in tal senso vengono principalmente dalla mancanza di alcune specie della misura naturale, mentre, per quanto riguarda le taglie sottodimensionate, ancora presenti, la loro fine è imminente oltre che inevitabile;

che in tale quadro, di drammatica congiuntura, risalta in maniera sconcertante il guadagno mensile degli addetti a tale comparto, che non supera il milione;

constatato;

che è del tutto scontato come il riequilibrio di una situazione economica e di reddito ridistribuito produca conseguentemente un gettito fiscale più sostenuto a favore dello Stato, tanto da giustificare ampiamente un qualsiasi intervento a sostegno di dette imprese destinate altrimenti al collasso;

che gli interventi umanitari, onerosi, svolti sin qui dal Governo e l'accoglienza solidaristica degli immigrati cancellano ogni alibi per la disattenzione normativa sin qui patita dal comparto della pesca a lampara, in particolare dalle attività svolte lungo la costa abruzzese;

impegna il Governo:

a varare, rapidamente, provvedimenti tesi a rendere concreto ed immediato il sostegno del Governo all'attività di pesca a lampara ed, in particolare, alle imprese operanti in detto comparto lungo la costa abruzzese».

**0/3662/18/5<sup>a</sup>**

CASTELLANI, FLORINO, MULAS

«Il Senato,

impegna il Governo:

a definire quanto prima, per ciò che riguarda le Accademie delle Belle Arti ed i Conservatori Musicali, indirizzi e proposte coerenti con la legislazione europea e in sintonia con le legittime aspirazioni di studenti e docenti che attendono da troppi anni di essere posti alla pari delle strutture omologhe europee.

**0/3662/19/5<sup>a</sup>** MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, PACE, FLORINO, PELLICINI, PEDRIZZI, MONTELEONE, LISI, BORNACIN, BONATESTA, ASCIUTTI, TONIOLLI, MANTICA

«Il Senato,

premessi che:

la riforma dei Vertici militari, posta in atto con il Governo Prodi, ed i conseguenti decreti attuativi, hanno consentito l'assestamento ordinativo dello strumento militare, posto nelle condizioni, almeno per quanto attiene l'esercizio dell'azione di comando e di controllo di assicurare l'attuazione della funzione sicurezza propria delle Forze Armate;

si rende ora necessario definire i compiti delle Forze Armate sia nello scenario internazionale al momento ipotizzabile, con particolare riferimento alla situazione dell'area del Mediterraneo, sia per quanto attiene il concorso che esse potrebbero essere chiamate a definire i fini della protezione civile ed a quello dello sviluppo sociale;

è prioritario delineare un appropriato "Piano delle certezze e della stabilità" nel quale trovino esplicita indicazione le attività finalizzate all'approntamento dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti assegnati, e cioè:

il miglioramento della qualità delle risorse umane, da acquisire prevalentemente su base volontaria, e la professionalità dei quadri, specie a livello intermedio, da formare con il concorso degli Istituti universitari soprattutto allo scopo di realizzare la stretta osmosi tra la società civile ed il corpo militare da essa espresso. In tale contesto assume particolare rilievo l'attuazione di progetti riguardanti l'inserimento di militari nel mondo del lavoro (ad avvenuto completamento del periodo di ferma) ed il conferimento della Laurea breve per i Marescialli frequentatori dei corsi regolari;

l'ammodernamento ed il miglioramento tecnologico dei mezzi e dei materiali - da realizzare in stretta connessione con gli organi di ricerca nazionali, anche a livello universitario - particolarmente mirato alla individuazione di tecnologie duali che, oltre ad assicurare continuità di produzione alle industrie del settore, consentono la loro rapida trasformazione per eventuali esigenze di mobilitazione industriale del Paese;

l'adeguamento dei servizi tecnici militari, particolarmente del servizio sanitario e di quello dei trasporti, a scopi civili sia per fronteg-

giare eventuali impellenti esigenze nazionali, sia per garantire l'interoperatività tra il sistema civile e quello militare. Rientrano in tale prospettiva, ad esempio, l'impiego di ospedali e di aeroporti militari anche per usi civili e l'utilizzazione di professionalità civili anche in funzione militare,

impegna il Governo:

a proseguire, secondo le linee sopra indicate, nella azione di rivalutazione e di accreditamento delle Forze armate in funzione dei compiti assegnati, con l'obiettivo prioritario di preservare la stabilità della Regione Mediterranea e di favorire quindi il decollo della politica dello sviluppo sostenibile del Bacino, politica dalla quale dipendono, sia il rilancio produttivo ed occupazionale del Mezzogiorno d'Italia, sia la riduzione della pressione esercitata dalla criminalità organizzata presente, ultimamente, nella gestione delittuosa degli sbarchi di clandestini proprio nel sud del Paese;

a rafforzare le intese di partenariato e di concertazione tra la Società civile (in particolare nelle aree metropolitane) e le strutture del sistema della difesa assecondando quei rapporti di collaborazione con gli Enti locali, attraverso i quali possano essere soddisfatte le esigenze di sicurezza presentate dalle popolazioni specie in materia di prevenzione dei rischi di calamità naturali, di miglioramento del servizio sanitario nazionale, di recupero e tutela delle risorse ambientali, di formazione delle risorse umane, specie giovanili»».

**0/3662/20/5<sup>a</sup>**

NAPOLI Roberto

«Il Senato,

esaminati i documenti di bilancio per il triennio 1999-2001;

considerato che le maggiori disponibilità di bilancio per il sistema scolastico rappresentano un segno di attenzione per un rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa pubblica e privata;

considerato altresì che è in atto una forte azione di razionalizzazione dell'ordinamento scolastico e delle strutture sia rispetto alle mutate esigenze della società italiana che alle dinamiche della stessa,

impegna il Governo:

a prevedere nel DPEF che regolerà l'impostazione delle politiche di bilancio per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 una specifica previsione pluriennale denominata «Piano di interventi per la scuola italiana» nella quale affluiscono:

tutte le risorse risparmiate per effetto dei tagli di spesa, razionalizzazioni e riduzione degli organici;

risorse aggiuntive da finalizzare ai progetti di riforma degli ordinamenti scolastici nonchè alle attrezzature, laboratori, servizi, strutture occorrenti al pieno dispiegamento, in specie nelle aree arretrate del diritto allo studio».

**0/3662/22/5<sup>a</sup>**

NAPOLI Roberto

«Il Senato,

tenute presenti le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sul programma di Governo

premessi che:

valorizzare il Mediterraneo come risorsa è l'obiettivo strategico proposto ed accettato dalla Conferenza di Barcellona (novembre 1965), per garantire:

stabilità, intesa come sviluppo di una politica della cooperazione pacifica e come riduzione delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano l'area;

costruzione di una dimensione economica omogenea per attivare rapporti di collaborazione e di scambio con l'Europa;

instaurazione di un colloquio permanente tra le diverse culture, religioni, tradizioni, che da millenni coesistono nella regione;

la promozione di questa politica, richiede di concertare i modi e le forme per istituire, attraverso la solidale iniziativa delle città del Mediterraneo una Conferenza consultiva permanente per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo;

sarebbe un notevole passo avanti sviluppare il dialogo ed il confronto allo scopo di porre in essere specifici progetti afferenti ai tre assi sopra indicati, procedendo - per quanto riguarda il nostro Paese, - a formare gruppi di contatto per incentivare la concertazione sui temi della stabilità, dello sviluppo economico e della divulgazione culturale,

invita il Governo:

a riunire, tramite un sottosegretario della Presidenza del Consiglio, i quattro seguenti gruppi:

gruppo di istituti, enti, centri ed università, impegnati nella ottimizzazione della partecipazione italiana ai progetti europei ed intermediterranei riguardanti i collegamenti plurimodali fra l'Europa stessa ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, assicurando ad essi l'apporto di partenariato e la partecipazione di adeguati capitali di rischio (l'ente incaricato di preparare il Piano nazionale dei Trasporti potrebbe, in prima battuta, svolgere un ruolo di «focal point» per avviare la formazione del gruppo di contatto);

gruppo degli enti scientifici e di ricerche (il CNR ha aperto uno sportello mediterraneo con sede in Napoli e potrebbe prendere l'iniziativa di riunire gli omologhi enti, aprendo ai Paesi terzi mediterranei);

gruppo degli Enti e dei Centri con riferimento alle alte tecnologie ed al trasferimento delle stesse (l'ENEA, incaricata di organizzare la conferenza energia-ambiente, si trova nella condizione ottimale anche per la missione ad essa affidata di avviare questo lavoro riunendo i molteplici soggetti operanti nel detto contesto);

gruppo delle università e dei centri formativi per un programma di scambi culturali e formativi con le università del bacino

(la comunità delle università mediterranee, già operante, potrebbe essere il punto di riferimento per la costituzione del gruppo suddetto);

ad esaminare la possibilità di proporre la formazione di una conferenza quale sede mediterranea permanente per lo scambio delle idee e delle esperienze, e per la mesa a punto di progetti, in linea con le direttrici della Conferenza di Bercellona, da portare alla attenzione dei Governi e dei Parlamenti per il tramite degli organismi permanenti, eventualmente costituiti al riguardo».

**0/3662/23/5ª**

GUBERT, NAPOLI Roberto

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché l'Inail provveda – anche d'intesa con Università e istituzioni accreditate – a rafforzare iniziative tese alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro pieno recupero sociale destinando i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle finalità predette nonché alla creazione di centri specializzati per la produzione di ricerche nel campo dell'ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».

**0/3662/24/5ª**

GUBERT, NAPOLI Roberto

«Il Senato,

premesso che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l'attività di protezione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere:

le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalare alle autorità di Governo;

la politica di intervento è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione;

gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguenza di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni) unita alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e beni debbano essere tutelati, nei confronti delle catastrofi, prima che il

soccorso divenga necessario – mitigando la portata delle catastrofi stesse oppure, quando possibile, scongiurandole – da tempo hanno orientato le Istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace, che si rifaccia a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsione e la prevenzione

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale, e va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione,

impegna il Governo:

a studiare le modalità di un sistema misto, che affianchi – come avviene nei più avanzati paesi soggetti a consimili accadimenti catastrofali – all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, eventualmente stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parlamento Europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere una proposta di delega al Governo, orientata a due obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l'impegno dello Stato in materia, diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile; mediante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all'imprenditoria assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile – rivolto all'emergenza – una struttura strategica a livello ministeriale, con il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema generale».

**0/3662/25/5<sup>a</sup>**

NAPOLI Roberto, GUBERT

«Il Senato,

premessi che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante “Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000” e successivi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti di delega, nonché con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del prossimo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la “gestione strategica” dell'evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e per la tutela delle opere d'arte) determinerà ricadute disagiabili per gli abitanti delle città principali mete dei pellegrini. Si tratta di questioni che non possono essere lasciate soltanto all'impegno del Commissario

straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limitate, ma che postulano l'intervento del Parlamento e della compagine ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di controllo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazione che non si limiti all'accoglienza negli istituti religiosi ed alla convocazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il controllo dell'esecuzione nei molteplici e differenziati settori interessati dal Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monumentali, per le quali le Forze dell'ordine – peraltro pesantemente impegnate nei gravosi compiti di istituto – non appaiono sufficienti e, pertanto, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l'osservazione, il controllo, l'informazione e la trasmissione, nonché con l'impiego di apparecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l'accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ricettività, quali quelle dell'"alloggio e prima colazione" (*bed and breakfast*), che hanno il vantaggio di integrare l'ospitalità offerta dalle tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni, hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l'attivazione di itinerari storici e/o religiosi che potrebbero attirare l'interesse di significativi gruppi di turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente meta di turismo organizzato;

impegna il Governo:

pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissione "Italia – Santa sede – Enti locali, per il Giubileo": – a considerare l'evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le diverse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili tra le azioni rivolte ad ottimizzare l'accoglienza (anche favorendo forme flessibili quali quelle previste con il cosiddetto "letto e colazione"); a integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regionale sono ricchi; a sviluppare infrastrutture per l'informazione multimediale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione

sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffusione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza cui chiamare a partecipare – a fianco delle Forze dell'ordine – le istituzioni circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della informazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico anche preparandolo all'impatto con l'evento che impegnerà per oltre un anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesante *stress* quotidiano».

**0/3662/26/5<sup>a</sup>**

GUBERT, NAPOLI Roberto

«Il Senato,

premesso che:

la legge n. 366, "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, indicando gli interventi finalizzati al conseguimento di tale obiettivo ed istituendo un fondo per finanziarne la realizzazione;

considerato che:

la legge elenca sia interventi di carattere infrastrutturale, come la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi attrezzati, segnaletica specializzata per il traffico ciclistico e per la sicurezza dei ciclisti, che interventi di promozione culturale dell'uso della bicicletta, intese con le Ferrovie dello Stato e le aziende di trasporto pubblico per lo sviluppo dell'intermodalità tra mezzi di trasporto collettivo e bicicletta, nonché l'attivazione di servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al turismo;

in materia di mobilità ciclistica il nostro Paese è molto arretrato rispetto ad altri Stati europei sia negli aspetti culturali che in quelli infrastrutturali disponendo di appena 1.300 chilometri di piste ciclabili;

in diverse occasioni internazionali, tra le quali la Conferenza di Kyoto del 1997, l'Italia si è impegnata a promuovere la mobilità sostenibile con precisi obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico e le relative norme di attuazione, prevedono disposizioni volte a limitare gli effetti dannosi del rumore sulla salute umana;

l'uso delle bicicletta rappresenta una modalità di spostamento che non produce inquinamento acustico ne atmosferico e ne è scientificamente dimostrato l'effetto positivo sulla salute pubblica,

impegna il Governo:

a promuovere mediante spot televisivi l'uso della bicicletta, sensibilizzando l'opinione pubblica sui valori legati all'impiego di tale veicolo, valorizzandone l'immagine di mezzo pulito, moderno, utilizzabile ad ogni età, decisamente utile a migliorare la qualità della vita nei centri urbani, liberandoli dallo smog e dal rumore».

**0/3662/27/5ª**

SEMENZATO

«Il Senato,

considerato:

che la musica in tutte le sue molteplici forme di espressione, costituisce un vero e proprio "bene culturale", il cui consumo promuove la civiltà dei singoli paesi e la qualità del confronto e dello scambio tra le diverse culture locali e nazionali;

considerato:

inoltre che nel quadro della costituzione dell'Unione europea anche la definizione delle aliquote IVA sul commercio dei beni musicali deve trovare la sua necessaria armonizzazione,

impegna il Governo:

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie al fine di equiparare il consumo dei beni musicali a quelli dei beni librari giungendo all'emanazione di una direttiva che fissi al 4 per cento l'aliquota IVA sugli strumenti musicali».

**0/3662/28/5ª** MANCONI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

«Il Senato,

premesso:

che la decisione di dare inizio alla collaborazione internazionale tra Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia per il programma EFA è stata presa nel 1986, ancora in piena guerra fredda;

che in base agli accordi stipulati l'Italia si è impegnata ad acquistare 121 cacciabombardieri Eurofighter;

che lo scenario internazionale è da allora radicalmente mutato, rendendo il programma EFA eccessivamente impegnativo rispetto alle attuali esigenze della Difesa italiana e anche europea;

che in Germania l'attuale governo si è impegnato a chiedere ai *partner* del programma EFA, la rinegoziazione degli accordi stipulati dal 1986, al fine di rivedere il programma in senso riduttivo;

che anche l'allora ministro della difesa Beniamino Andreatta ha dichiarato in un'intervista al Sole 24 Ore del 17 maggio 1998 che il cacciabombardiere Eurofighter verrà a costare il doppio del suo equivalente americano, il Joint Strike Fighter;

considerato:

che la finanziaria dello scorso anno, all'articolo 54, comma 13), aveva introdotto una norma che escludeva la possibilità di fare ricorso alla contrazione di mutui da parte del Tesoro per finanziare programmi pluriennali, di nuovo il Governo ha ritenuto di dover comunque fare ricorso a questa prassi;

che nonostante quanto previsto dall'articolo 42, comma 1), lettera h), del collegato alla legge finanziaria 1999, il Ministero della difesa non è in grado di farsi carico dei costi relativi al programma EFA, al punto che la stessa legge finanziaria prevede che una parte dei fondi per il finanziamento della quota italiana del programma siano stanziati dal Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato,

impegna il Governo:

a farsi parte attiva per concordare con gli altri paesi *partner* del programma EFA, una revisione degli accordi relativi, al fine di ridimensionare il programma in modo da renderlo più compatibile con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dal Governo stesso».

**0/3662/29/5<sup>a</sup>**

SEMENZATO

«Il Senato,

considerata la grave crisi del settore agricolo in molti dei suoi comparti produttivi anche alla luce degli orientamenti comunitari e della progressiva liberalizzazione dei mercati, che renderanno evidente la non competitività al piano internazionale di gran parte del sistema delle imprese agricole;

considerata l'indispensabilità della presenza delle attività agricole per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a) a sostenere con adeguata dotazione finanziaria, gli interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

b) a prevedere l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della legge pluriennale di spese in agricoltura in particolare per ridurre gli oneri contributivi, fiscali e parafiscali a carico delle imprese agricole, al fine di accrescerne la competitività e la capacità di creare occupazione stabile;

c) a sostenere alcuni comparti che versano in difficoltà particolare, come il settore zootecnico, agrumicolo, olivinicolo e bietico-saccarifero;

d) a incrementare la lotta alle frodi nel settore agroalimentare, attraverso il potenziamento del nucleo carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole allo scopo di tutelare la salute dei consumatori ed indirizzare correttamente le risorse finanziarie dell'Unione europea ai veri produttori».

**0/3662/30/5ª**

BETTAMIO, D'ALÌ, AZZOLLINI, NOVI, COSTA

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad indenizzare definitivamente e sulla base del valore attuale di mercato, i beni nazionalizzati dall'ex regime del maresciallo Tito a cittadini già residenti in Istri, Fiume e Dalmazia e da questi territori costretti all'esodo;

tale intervento deve poter consentire, a tutti quei cittadini italiani di origine istriana, fiumana e dalmata che lo desiderassero, di esercitare quel diritto di prelazione sui loro beni o sui beni di pari valore, così come è previsto dal Piano Solana che va attuato in Slovenia e che va esteso alla Croazia».

**0/3662/31/5ª**

CAMBER, CALLEGARO, DE ANNA, TONIOLLI, COLLINO

«Il Senato,

premesso che:

la circolare della Guardia di finanza n. 172400 del 10 maggio 1996 ha istituito il numero telefonico "117" per ricevere denunce di evasioni fiscali da parte di persone anonime;

negli ultimi due anni il Governo ha conferito notevole enfasi ed ampia pubblicità al servizio attraverso i mezzi di comunicazione al punto che si è verificato un crescente uso distorto del servizio stesso rispetto alle finalità istitutive, privilegiando l'aspetto negativo della delazione e quindi offrendo arma a personali rivalse per il tramite della struttura pubblicitaria;

l'impulso dato dal Governo al servizio negli ultimi anni rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini;

considerato:

il diffondersi nell'opinione pubblica di sentimenti di repulsione e di vergogna per l'inciviltà dei meccanismi che l'uso esasperato di tale strumento può generare;

l'elevato costo pubblicitario sostenuto (Televisioni, Pagine gialle, elenchi telefonici, eccetera) e gli .... risultati in termini di vera lotta all'evasione fiscale conseguiti,

impegna il Governo:

con immediata decorrenza, a revocare il contenuto della circolare istitutiva del numero "117" disponendo l'abolizione del servizio stesso, e dichiarando prive di rilevanza le denunce anonime per quel tramite fino ad oggi pervenute».

**0/3662/32/5ª** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, NOVI

«Il Senato,

premesso:

che gli utenti di Internet in Italia sono circa due milioni;  
che il numero di utenti è decisamente inferiore agli altri paesi europei;

che la Telecom Italia SpA in un anno e mezzo ha già acquisito il 50 per cento della quota di mercato di Internet;

che il *trend* è destinato a salire, avendo la Telecom, in soli sei mesi, raggiunto il 70 per cento dei nuovi abbonamenti,

impegna il Governo:

ad adottare le misure idonee al fine di evitare il monopolio di Telecom e di assicurare agli altri provider uguali possibilità di espansione».

**0/3662/33/5ª**

LAURO

«Il Senato,

premesso che:

l'afflusso senza precedenti di pellegrini provenienti da tutto il mondo pone problemi di ordine pubblico ma anche di organizzazione dei servizi sanitari territoriali che a mio avviso sono stati fino ad ora sottovalutati. E ciò in una Regione, il Lazio, dove la rete sanitaria mostra troppo spesso carenze strutturali e organizzative;

è logica conseguenza di una migrazione così imponente che anche altre mete turistiche italiane verranno interessate da un aumento di presenze durante il Giubileo, richiedendo di fatto che le misure prese per Roma e dintorni debbano, con le dovute proporzioni, riguardare anche altre zone d'Italia.

l'inizio del Giubileo sarà tra 14 mesi ma è facile prevedere che già dalle prossime festività Pasquali (4 aprile 1999) inizi un afflusso di turisti di molto superiore alla media che vedrà il suo culmine nel mese di dicembre del 1999;

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Sistema sanitario nazionale che ho l'onore di presiedere mi ha dato mandato di stendere una mozione che impegni il Governo, il Ministero della sanità e le altre

Autorità sanitarie preposte ad assumere immediatamente iniziative per far fronte a tutte le possibili emergenze sanitarie; di tali necessità ho informato anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

è fin troppo ovvio sottolineare che eventuali malfunzionamenti della rete sanitaria italiana durante il Giubileo avrebbero ripercussioni ben oltre i nostri confini, al punto da ledere la reputazione del nostro Paese,

impegna il Governo affinché:

venga riferito immediatamente alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato dell'arte ed in particolare riguardo le analisi dei bisogni effettuate, il censimento dell'offerta dei servizi sanitari, il piano di potenziamento previsto, il suo stato di attuazione e le previsioni di completamento;

venga fornita tutta la documentazione riguardo le iniziative intraprese e i riscontri da parte delle strutture interessate (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, sanità aerea, croce rossa, servizio 118 eccetera);

venga prevista ogni azione preventiva possibile per evitare l'importazione di malattie infettive da noi conosciute e consentire diagnosi e cura di ogni forma patologica. Logico quindi agire su più fronti: azioni informative per i turisti ma anche per il nostro personale sanitario, sorveglianza dei flussi migratori, potenziamento dei servizi sanitari alle frontiere (e soprattutto negli Aeroporti intercontinentali di Fiumicino ma anche Malpensa 2000), sistemi di monitoraggio costante delle eventuali emergenze, assunzione a tempo di personale sanitario (medico e non medico);

in tale contesto caratterizzato da afflussi migratori che potrebbero porre problemi di diffusione di malattie infettive ormai sconosciute da noi vengano per il momento accantonate azioni anche parlamentari tendenti alla richiesta di abolizione degli obblighi vaccinali, rimandando ad una successiva fase post-Giubileo l'apertura di un serio dibattito riguardo la futura politica vaccinale italiana;

non venga sottovalutato il fatto che l'età media dei pellegrini sarà elevata e che quindi l'organizzazione sanitaria laziale e italiana dovrà trovarsi pronta per fronteggiare quelle emergenze legate alle patologie cronico-degenerative come diabete, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, patologie polmonari, squilibri metabolici e altri ancora;

venga valutata la possibilità di nominare immediatamente una "task force" o un Commissario ad acta di alto profilo professionale che abbia necessariamente un adeguato background nei seguenti settori: legislazione sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari territoriali, predisposizione di piani di emergenza sanitaria, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e cronico-degenerative, igiene ambientale; tale organismo potrebbe sovrintendere e sorvegliare ogni iniziativa sanitaria intrapresa in relazione al Giubileo, ovvero fornire pareri consultivi alle varie organizzazioni impegnate nel funzionamento della rete sanitaria».

«Il Senato,

impegna il Governo a:

accreditare, riconoscere e favorire le Associazioni di volontariato nella lotta contro i tumori consentendo anche a queste la somministrazione gratuita di farmaci».

**0/3662/35/5<sup>a</sup>**

TOMASSINI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

premesso che:

una fra le tante cause del dissesto idrogeologico che affligge il nostro Paese è lo stato di abbandono ed incuria dei boschi, prati, fiumi montani, che finisce con l'aggravare sensibilmente i danni derivanti dalle frane e dalle alluvioni ormai ricorrenti;

l'abbandono delle zone montane da parte di agricoltori ed allevatori è causato da un costo troppo elevato della qualità della vita; uno strumento utile può essere quello di ridurre le spese della fornitura di energia elettrica per coloro che dimorano nelle zone montane, qualunque sia l'uso che dell'energia stessa se ne voglia fare;

impegna il Governo:

a fare in modo tale che i disagi e i costi del lavoro in montagna, soprattutto di quello agricolo e di allevamento, come dell'artigianato, sia compensato da riduzioni dei costi stessi, da incentivazioni che scongiurino l'esodo della popolazione dalle montagne e ne favoriscano il ritorno;

ridurre i costi dell'erogazione dell'energia elettrica nelle zone montane».

**0/3662/36/5<sup>a</sup>**

MANFREDI

«Il Senato,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente, di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato,

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti, in attuazione del piano di espansione della

rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due rami del Parlamento».

**0/3662/37/5<sup>a</sup>**

TAROLLI

«Il Senato,

premessò:

che il settore del turismo è di rilevanza strategica per l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a prendere in considerazione la possibilità di dedurre l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande ed i costi sostenuti per i cosiddetti "viaggi d'affari"».

**0/3662/38/5<sup>a</sup>**

LAURO

«Il Senato,

impegna il Governo a:

prevedere una classificazione del Prontuario in almeno quattro classi di farmaci, composti di categorie terapeuticamente omogenee, con quote di partecipazione crescenti al decrescere dell'importanza socio-sanitaria delle classi, salvaguardando, comunque, le categorie economicamente o sanitariamente più deboli».

**0/3662/39/5<sup>a</sup>**

TOMASSINI, DE ANNA

«Il Senato,

premessò:

che Parlamento e Governo nazionale riconoscono il valore strategico fondamentale della programmazione spaziale europea ai fini del decollo della politica dello sviluppo sostenibile basata su tecnologie innovative capaci di conciliare ambiente e sviluppo;

che il ruolo del nostro Paese è fondamentale sotto il profilo degli apporti scientifici e tecnologici per garantire all'Europa livelli comparativi adeguati;

che la posizione avanzata conquistata, sia nella ricerca applicata, sia nelle gestioni di servizio, consente all'Italia di partecipare, in condizioni di parità, tra gli altri ai progetti spaziali della navigazione satellitare (GNSS), della osservazione della terra (Cosmo - Skymed), della mul-

timedialità (Euroskyway), dei piccoli lanciatori (Vega), del supercalcolo parallelo (HPCN);

che l'attenzione, richiesta al Governo e al parlamento, deve necessariamente tradursi in coerente sostegno, finanziario e di programmi, a cominciare dalle previsioni della legge finanziaria 1999-2001;

che pertanto la programmazione spaziale deve entrare a far parte stabilmente della politica del Governo e trovare riscontro in congrui provvedimenti di indirizzo e di guida,

invita il Governo a seguire, con la dovuta consapevolezza strategica, i problemi della programmazione spaziale, europea e nazionale, adottando in particolare le seguenti misure:

a) costituzione, per iniziativa della Presidenza del Consiglio, di un gruppo ministeriale di contatto per le strategie spaziali e del supercalcolo (Ministeri Ricerca, Industria, Ambiente, Trasporti, Interni, Esteri, Difesa) con i compiti principali di:

seguire l'evoluzione dei programmi;

indirizzare i rappresentanti italiani per la negoziazione in sede europea;

segnalare alle istituzioni regionali la necessità di promuovere la concertazione della programmazione, chiamando ASI, Enav e Cira, a svolgere a tali fini attività di supporto e di servizio;

b) appoggiare l'iniziativa del gruppo nazionale di parlamentari per lo spazio per l'istituzione di una conferenza consultiva di dimensione europea, invitando a partecipare i Gruppi parlamentari per lo spazio di Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna;

c) promuovere, avvalendosi della collaborazione di ASI ed Enav, la costituzione di un comitato nazionale per le alte tecnologie duali spaziali e del supercalcolo, chiamandovi a partecipare, oltre alle Amministrazioni centrali dello Stato interessate, gli Enti scientifici ed economici, le Università, la Direzione del progetto PQE 2000 e le imprese ad alta tecnologia, allo scopo:

di porre in sinergia la domanda di innovazione e di servizio con l'offerta tecnologica e scientifica;

di orientare il partenariato industriale in ambito europeo e nazionale;

di armonizzare la cooperazione industriale in ambito europeo e nazionale».

**0/3662/41/5<sup>a</sup>**

GUBERT

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premesso che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

entro il 1999 a provvedere al finanziamento delle opere necessarie alla metanizzazione degli insediamenti abitativi delle Isole Egadi.

**0/3662/42/5<sup>a</sup>**

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessò che:

in data 1º ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a predisporre a finanziare al più presto un progetto di risistemazione e adeguamento a nuovi criteri di utilizzo dell'esistente casa circondariale di Favignana ed a provvedere, con la massima urgenza, agli interventi necessari per la apertura del nuovo carcere di Castelvetrano, apparentemente completato nel 1993 e mai aperto.

**0/3662/43/5<sup>a</sup>**

D'Alì

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessò che:

in data 1º ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a far affluire nel 1999 sul cap. 3.2.1.1 del Ministero dei lavori pubblici le somme necessarie per la sistemazione dei porti-rifugio di Favignana e Marettino, tuttora soggetti a frequenti periodi di inagibilità sia per la mancanza di adeguate strutture di protezione e di idonee protezioni di attracco.

**0/3662/44/5ª**

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessò che:

in data 1º ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premessò che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

ad impegnare in seno al bilancio del Ministero dei beni culturali per il 1999 le somme necessarie al recupero delle storiche fortezze di S. Caterina in Favignana e di Punto Troia in Marettino da alcuni anni giacenti in stato di pericoloso e indecoroso abbandono.

**0/3662/45/5ª**

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premessò che:

in data 1º ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premesso che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a definire l'*iter* dei progetti di cofinanziamento già predisposti dalla regione Siciliana e presenti presso il Ministero del bilancio per avviare la ristrutturazione dell'ex stabilimento «Tonnara Florio», oggi di proprietà pubblica.

**0/3662/46/5<sup>a</sup>**

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

premesso che:

in data 1° ottobre 1998 il Senato all'unanimità approvava la mozione n. 1-00281 con la quale veniva sospesa ogni attività finalizzata alla costruzione di un nuovo carcere sull'isola di Favignana,

premesso che:

nella stessa mozione veniva impegnato il Governo ad utilizzare le somme rinvenienti dal risparmio di spesa per altra destinazione legata al mantenimento della struttura carceraria esistente ed allo sviluppo di una nuova economia e di nuovi servizi per gli abitanti nell'arcipelago delle Isole Egadi;

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione in Favignana di un centro di archeologia subacquea idoneo alla promozione delle attività di ricerca, scoperte e restauro dello straordinario patrimonio archeologico subacqueo nel mare circostante le isole Egadi ed in tutto il canale di Sicilia.

**0/3662/47/5<sup>a</sup>**

D'ALÌ

La Commissione bilancio del Senato,

premesso:

che il Senato ha più volte manifestato la volontà di favorire un rilancio dei consumi e degli investimenti privati attraverso un forte sostegno all'attività di ristrutturazione del patrimonio edilizio;

che la normativa comunitaria in materia di IVA impedisce per ora l'applicazione alle attività di ristrutturazione di un'aliquota ridotta;

che lo stesso Commissario europeo Monti ha più volte dichiarato di considerare non solo legittima, ma necessaria la riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale su attività e prodotti ad alta intensità di lavoro;

che il combinato disposto dall'aliquota IVA ridotta e della norma relativa alle detrazioni fiscali (41 per cento) per le ristrutturazioni delle abitazioni avrebbe certamente un forte e positivo impatto sullo stesso ritmo di crescita del Paese,

impegna il Governo:

a considerare il prossimo vertice di Vienna come decisiva occasione per concludere positivamente la lunga trattativa a proposito di aliquota IVA sulle ristrutturazioni edilizie e impegna il Presidente del Consiglio a riferire al Parlamento sugli esiti del vertice, affinché il Parlamento stesso sia messo in grado di concludere il lungo confronto con precise disposizioni legislative.

**0/3662/48/5<sup>a</sup>** MORANDO, FERRANTE, MINARDO, GUBERT, MORO, GIARETTA, MAZZUCA POGGIOLINI, SCIVOLETTO, VEGAS, FIGURELLI, AZZOLLINI, CAMPUS, MARINO

Il Senato,

premessi:

che con il collegato alla legge finanziaria 1999, si prevede la cessione «in massa» di tutti i crediti dell'INPS ad apposite società per azioni;

che corre l'obbligo di segnalare le negative, pesanti, conseguenze sul trattamento economico degli avvocati dell'INPS provocate dall'entrata in vigore della suddetta normativa; attualmente, infatti, la retribuzione dei professionisti dell'area legale è strutturata su varie «voci», tra le quali assumono preminente rilievo le «competenze e gli onorari legali» concessi al contenzioso contributivo ed alla procedura diretta al recupero coattivo dei crediti;

che, in particolare, gli onorari complessivamente riscossi confluiscono, sulla base della vigente normativa (articolo 26 della legge n. 70 del 1975), in apposito fondo che ne assegna il 20 per cento all'amministrazione ed il restante 80 per cento agli avvocati dipendenti a titolo di retribuzione;

che il decremento retributivo conseguente all'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti è quantificabile nella misura del 50 per cento del trattamento complessivo, con i connessi penalizzanti riflessi sui trattamenti pensionistici e di fine rapporto;

che, a fronte di tale arretramento, nulla è stato previsto come misura compensativa diretta almeno al mantenimento dei livelli retributivi in godimento;

che si è in presenza – in definitiva – di una penalizzazione economica di una categoria di lavoratori altamente qualificati palesemente

iniqua; non si comprende infatti, come possa farsi luogo ad una *reformatio in pejus*, del trattamento di professionisti che da decenni operano a tutela dell'.....;

che tale stato di cose ha determinato grave malessere nella categoria rappresentata,

impegna il Governo:

ad una iniziativa legislativa urgente al fine di garantire le misure compensative del danno che si è verificato.

**0/3662/51/5<sup>a</sup>** BERTONI, DEMARTINO, PIZZINATO, PELELLA, DONISE, STANIS-  
SCIA, PAGANO, DE LUCA

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3662****Art. 36.**

*Sostituire l'articolo 36, con il seguente:*

**Art. 36.**

*(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)*

1. I contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, e nel caso del verificarsi della calamità, l'intervento pubblico non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e l'importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP, per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti criteri:

*a)* la graduale estensione dell'obbligo ai contratti in essere, da realizzarsi con l'accorciamento consensuale della loro durata residua da completarsi entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento;

*b)* definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

*c)* l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

*d)* la determinazione dei premi assicurativi;

*e)* stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa individuando percentuali massime del contributo statale per taluni danni;

- f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento pubblico resta precluso;
- g) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei rischi da calamità naturali di cui al comma 1 e considerando le condizioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il 20 e il 50 per cento del valore determinato come alla lettera g) rimane, in caso di danni da calamità, a carico del proprietario del bene danneggiato. Il regolamento di cui al comma 3 determina il valore della quota in relazione diretta al grado di rischio specifico degli eventi calamitosi relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo schema del regolamento di cui al comma 3 per il parere che viene espresso entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della bozza.

**36.3000** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

### Art. 63.

*Sopprimere l'articolo.*

**63.1**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLINI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «socio-assistenziale» aggiungere le altre: «enti privati».*

**63.2**

TOMASSINI

*Al comma 1, sopprimere alla quarta riga le seguenti parole: «gli enti non commerciali senza scopo di lucro».*

**63.3**

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, PILONI

*Sopprimere il comma 2.*

**63.4**

GUBERT

*Al comma 2, sopprimere alla terza riga le seguenti parole: «anche» e «già».*

**63.5** PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e dalle successive modificazioni e integrazioni, possono essere trasformati in Fondazione acquisendo la personalità giuridica di diritto privato. In caso di trasformazione (...) la Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni attuative. Le modalità di trasformazione, di approvazione dello statuto e di stima del patrimonio; gli organi; la partecipazione dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, dei privati sono disciplinate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**63.6** TOMASSINI, DE ANNA

## **Art. 64.**

*Sopprimere il comma 2.*

**64.1** GUBERT

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole. «e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori».*

**64.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 7, comma 5, legge 11 novembre 1983 n. 638, dopo le parole: "agli operai agricoli", aggiungere le seguenti: "ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250/58"».

**64.3** PREDÀ, BARRILE

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, dopo le parole: "43 miliardi per l'anno 1998", sono aggiunte le altre: "e lire 45 miliardi per l'anno 1999"».

**64.0.1**

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

1. Al fine di assicurare la concessione dell'indennità di mobilità ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che, relativamente al solo anno 1997, sono stati esclusi dal suddetto beneficio prorogato, per detto anno, dalla legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 22, in conseguenza dell'insufficienza dei limiti spesa ivi fissati, è stanziata la somma di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 l'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, dopo le parole: "43 miliardi per l'anno 1998", sono aggiunte le altre: "e lire 45 miliardi per l'anno 1999"».

**64.0.2**

PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

**Art. 65.**

*Sopprimere l'articolo.*

**65.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

**65.2**

LAGO, MORO, MANARA, MIRELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «imprese senza fine di lucro», inserire le seguenti: «ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», e sostituire le parole: «per le imprese operanti nei medesimi settori», con le seguenti: «vigenti per l'industria, così come definite dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo».*

**65.3**

CAZZARO

*Dopo le parole: «nei settori dell'assistenza», inserire le seguenti: «dell'istruzione, dello sport dilettantistico e della promozione della cultura, dell'arte e dello spettacolo».*

**65.4**

POLIDORO

*Aggiungere il seguente comma:*

«Una somma di 20 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione ex articolo 1, comma 7, legge 236 del 1993, è destinata ad attività produttive e misure di politica del lavoro e di ricollocamento, anche con contratti a termine, a favore dei lavoratori ex legge n. 160 del 1988.

A tali fini il Ministero dei beni culturali può affidare attività straordinarie anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

L'elenco dei lavoratori aventi diritto sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

**65.5**

DE MARTINO Guido

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. L'estensione alle imprese senza fini di lucro operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di cui al precedente comma 1, è in ogni caso subordinata al riconoscimento in via legislativa dell'equiparazione sul piano normativo, retributivo e contributivo dei soci lavoratori delle cooperative ai lavoratori dipendenti del medesimo settore».

**65.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

All'articolo 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«6. A decorrere dall'anno 1999 le risorse destinate agli interventi della Imprenditoria giovanile S.p.A. di cui alla legge n. 263 del 1993,

articolo 1-bis, n. 608 del 1996, articolo 9-septies, sono determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e assegnate direttamente alla predetta società».

*Conseguentemente, nella tabella C del disegno di legge finanziaria 1999, sotto la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare come segue gli importi:*

|                                                                         | 1999    | 2000      | 2001      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Legge n. 208/98 (cap. 9012)                                             | 900.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| <i>e inserire le seguenti leggi e i relativi importi sottoindicati:</i> |         |           |           |
| Legge n. 95/95 (cap. 7830)                                              | –       | 200.000   | 200.000   |
| Legge n. 236/93 (art. 1-bis)<br>(cap. 7830)                             | –       | 100.000   | 100.000   |
| Legge n. 608/96 (art. 9-septies)<br>(cap. 7830)                         | 100.000 | 200.000   | 200.000   |
| <b>65.0.1</b>                                                           |         |           | PELELLA   |

*Dopo l'articolo 65, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Sono prorogati per ulteriori 9 mesi, anche in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte a regime di amministrazione straordinaria, qualora siano intervenuti entro il mese di settembre 1998 accordi in sede ministeriale che prevedono la salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali.

2. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di 3.000.000.000 ed il relativo onere poslo a carico del fondo dell'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**65.0.2**

BISCARDI, VALLETTA

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “da im-

prese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro”;

b) le parole: “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999”;

c) e dopo le parole: “9 miliardi di lire” aggiungere le seguenti: “per l’anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l’anno 1999”.

2. il termine di scadenza di cui all’articolo 59, comma 59 della legge n. 449 del 1997 è ulteriormente prorogato fino alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**65.0.3**

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

*Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Per le imprese artigiane con meno di sedici dipendenti i trattamenti previsti dall’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogati al 31 dicembre 1988 dall’articolo 1, comma 2 della legge n. 4 del 1998, restano in vigore fino alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali.

2. La possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, resta in vigore fino alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono valide nel limite complessivo massimo di spesa rispettivamente di 10 miliardi e 9 miliardi aggiuntivi ai residui finanziamenti a questi scopi formalizzati dal citato articolo 1 della legge n. 4 del 1998.

**65.0.4**

PELELLA

**Art. 66.**

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente è soppresso l’articolo 62, comma 1.*

**66.1**

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “per le imprese operanti nei territori individuati dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico”».

**66.2**

DIANA Lino

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: “operanti nei territori individuati dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64”».

**66.3**

VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, MUNGARI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “per le imprese operanti nei territori individuati dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64” sono aggiunte le seguenti: “ed in quelli individuati ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 marzo 1997 n. 196, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico”».

**66.4**

CAPALDI

*Al comma 1, lettera a) eliminare le parole: «e dell’edilizia».*

**66.5**

LISI, MEDURI

*Al comma 1, lettera a) eliminare le parole: «e dell’edilizia».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.*

**66.6**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, punto a), dopo le parole: «per le imprese operanti nei territori di cui alle zone 92.3.a» aggiungere le seguenti parole: «, in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 e nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore a quello medio nazionale risultante dalla medesima rilevazione a che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 22 giugno 1988, e successive modificazioni.».*

**66.7** STANISCA, BISCARDI, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO, VALLETTA

*Al comma 1, punto a), dopo le parole: «per le imprese operanti nei territori di cui alle zone 92.3.a del trattato istitutivo dell'Unione europea» aggiungere le seguenti parole: «ed in quelli per i quali la commissione nelle comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.».*

**66.8** STANISCA, BISCARDI, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO, VALLETTA

*Al comma 1, punto a), dopo le parole: «per le imprese operanti nei territori di cui alle zone 92.3.a» aggiungere le seguenti parole: «e 9.3.c.».*

**66.9** STANISCA, BISCARDI, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO, VALLETTA

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «Comunità europea» aggiungere le seguenti: «nonchè per le imprese operanti nelle aree che presentano rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro individuate, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 235 del 1993, con decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995 e del 23 dicembre 1997, limitatamente alla previsione di cui alla lettera d) 3-sexies.».*

**66.10** D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, MELE

*Al comma 1, lettera b), nel nuovo comma 2-bis, alla nona riga, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi.».*

**66.11** SMURAGLIA, DUVA, PELELLA

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**66.12**

GUBERT

*Al comma 2-ter, sostituire le parole: «e le sanzioni amministrative e civili» con le seguenti: «e riduce del 50 per cento le sanzioni amministrative e civili».*

**66.13**

GUBERT

*Al comma 1, lettera b), comma 2-quater, sopprimere il secondo periodo.*

**66.14**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera b), nel nuovo comma 2-quater, l'espressione: «con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.» è sostituito con l'espressione seguente: «; la sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, è ridotta della metà.».*

*Nell'ultima parte dello stesso nuovo comma 2-quater, le parole da: «se la regolarizzazione» fino a: «metà», sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 24 dello stesso decreto legislativo».*

**66.15**

SMURAGLIA, PELELLA, DUVA, BATTAFARANO

*Sopprimere il comma 1, lettera c).*

**66.16**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il numero dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «non agricoli».*

**66.17**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, MUNGARI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai lavoratori cessati», aggiungere le seguenti: «per causa dipendente dal datore di lavoro e non sostituiti».*

**66.18**

VEGA, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, MUNGARI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il numero dei lavoratori» inserire le seguenti: «non agricoli».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.19** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il numero dei lavoratori» inserire le seguenti: «non agricoli».*

**66.20** D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, MUNGARI

*Sopprimere il comma 3-quater.*

**66.21** GUBERT

*Al comma 1, lettera d), comma 3-sexies, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «50 per cento».*

**66.22** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), comma 3-sexies, sostituire la parola: «40» con la parola: «20».*

**66.23** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), comma 3-sexies, sostituire le parole: «dei singoli lavoratori interessati» aggiungere la frase: «in quel momento in forza all'azienda».*

**66.24** LISI, MEDURI

*Al comma 1, lettera d), comma 3-sexies, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le prestazioni relative nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività nei periodi precedenti l'accordo di recepimento, sono garantite ai livelli massimi previsti*

dalla normativa in vigore, a prescindere dall'entità dei contributi versati».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**66.25**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera a), comma 3-sexies, dopo le parole: «dei singoli lavoratori interessati» aggiungere la frase: «in quel momento in forza all'azienda».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.26**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, quarto periodo, dopo le parole: «ovvero di ogni altra sanzione» è inserita la seguente: «penale.».*

**66.27**

VERALDI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo può, su domanda, corrispondere i soli contributi dovuti con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma, a decorrere dal 31 maggio 1999».*

**66.28**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, al quinto periodo, sostituire le parole da: «Ai fini» fino alla fine con i seguenti: «Tali benefici, ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi e della regolarizzazione del residuo debito rimasto insoluto dei contributi previdenziali già accertati dall'INPS, sono estesi all'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento. A tal fine si possono utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentate all'INPS».*

**66.29**

PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera d), comma 3-sexies, dopo le parole: «singoli lavoratori interessati» aggiungere la frase: «in quel momento in forza all'azienda».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.30** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, dopo le parole: «singoli lavoratori interessati» aggiungere la frase: «in quel momento in forza all'azienda».*

**66.31** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, MUNGARI

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, dopo le parole: «singoli lavoratori interessati» aggiungere la frase: «in quel momento in forza all'azienda».*

**66.32** TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo può, su domanda, corrispondere i soli contributi dovuti con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma, a decorrere dal 31 maggio 1999.».*

**66.33** BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, RECCIA, MAGBALBÒ

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo può, su domanda, corrispondere i soli contributi dovuti con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma, a decorrere dal 31 maggio 1999.».*

**66.34** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, MUNGARI

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imprenditore che ha sottoscritto l'accordo di riallineamento, è tenuto a garantire i livelli occupazionali esistenti all'atto della sottoscrizione dell'accordo per un periodo non inferiore a 10 anni.».*

**66.35**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera d), al punto 3-sexies, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I datori di lavoro agricolo che hanno dichiarato alle scadenze di legge i lavoratori occupati, ma non hanno provveduto, per periodi di competenza maturati fino al 31 dicembre 1997, al versamento dei relativi contributi e/o delle relative ritenute e maggiori ritenute fiscali, possono regolarizzare la loro posizione contributiva e fiscale provvedendo al versamento delle contribuzioni e/o delle ritenute fiscali dovute per gli ultimi cinque anni nella misura dell'80 per cento, e di quelle dovute per anni precedenti nella misura forfettaria del 20 per cento. Il versamento è effettuato in sessanta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dal 30 giugno 1999, senza aggravio di interessi. Ai datori di lavoro agricolo che usufruiscono della presente regolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

**66.36**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera d), in fine, al punto 3-sexies, aggiungere i seguenti periodi: «I datori di lavoro agricolo che hanno dichiarato alle scadenze di legge i lavoratori occupati, ma non hanno provveduto, per i periodi di competenza maturati fino al 31 dicembre 1997, al versamento totale o parziale dei relativi contributi, possono regolarizzare la loro posizione contributiva provvedendo al versamento delle contribuzioni dovute per gli ultimi cinque anni nella misura dell'80 per cento, e di quelle dovute per gli anni precedenti nella misura del 30 per cento. Il versamento è effettuato in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dal 30 giugno 1999 senza aggravio di interessi. Ai datori di lavoro agricolo che usufruiscono della presente regolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

**66.36** (Nuovo testo)

NAPOLI Roberto, SCIVOLETTO, MARINI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

*«3-septies. Le imprese che aderiscono ai contratti di rilineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo*

55-bis sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa.

L'imprenditore che ha sottoscritto l'accordo 3-octies. Le imprese di cui al comma 3-septies godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione».

**66.37** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, MUNGARI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente capoverso:*

«3-septies. Nei contratti di riallineamento del settore agricolo, per i lavoratori a tempo determinato, la base di calcolo rappresentata dai salari convenzionali è ridotta in misura proporzionale agli incrementi medi definiti agli accordi di riallineamento. L'abbattimento medio dell'ultimo biennio è valido altresì per la riduzione per il triennio successivo all'uscita dal riallineamento».

**66.38** BATTAFARANO

*Al comma 1, lettera e), al punto 5-bis sopprimere le parole da: «nei territori diversi...» fino a: «al completo riallineamento».*

**66.39** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**66.40** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con: «trentasei mesi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.41** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «36 mesi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.42** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quelli» con le seguenti: «la sottoscrizione dei verbali».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.43** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quelli» con le seguenti: «la sottoscrizione dei verbali».*

**66.44** D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «36 mesi».*

**66.45** LISI, MEDURI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».*

**66.46** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tra le parti».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.47** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tra le parti».*

**66.48** VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, MUNGARI

*Al comma 3-quinquies) quarto paragrafo dopo le parole: «l'avvenuto adempimento, previa verifica» sostituire le parole: «del competente organo di vigilanza» con le seguenti: «della competente Direzione provinciale del lavoro - Sezione ispezione del lavoro -».*

**66.49** PIZZINATO, MACONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1993, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i termini di dicembre 1996, 31 maggio 1997, 31 luglio 1997 e 30 novembre 1997 sono rispettivamente prorogati al dicembre 1998, 31 maggio 1999, 31 luglio 1999 e 30 novembre 1999.».

**66.50** NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificate dal comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai territori di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, diversi da quelli di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, limitatamente alla disciplina degli aiuti *de minimis*».

**66.51** MONTAGNINO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1993, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,

i termini di dicembre 1996, 31 maggio 1997, 31 luglio 1997 e 30 novembre 1997 sono rispettivamente prorogati al dicembre 1998, 31 maggio 1999, 31 luglio 1999 e 30 novembre 1999».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.52** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1993, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i termini di dicembre 1996, 31 maggio 1997, 31 luglio 1997 e 30 novembre 1997 sono rispettivamente prorogati al dicembre 1998, 31 maggio 1999, 31 luglio 1999 e 30 novembre 1999.».

**66.53** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, MUNGARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle imprese che usufruiscono delle disposizioni di cui al presente articolo non sono applicate, per un periodo di ventiquattro mesi, le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In ogni caso le predette sanzioni non sono applicabili se non decorsi sei mesi da diffida del competente organo amministrativo recante precisa indicazione delle opere e delle misure da attuare. Non possono essere contestate violazioni del predetto decreto legislativo da parte di altre autorità amministrative una volta che il contenuto della diffida sia adempiuto».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**66.54** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Per l'attuazione degli interventi sulla prima occupazione giovanile di cui alla legge della regione Abruzzo n. 63 dell'11 novembre 1986, le società cooperative di giovani all'uopo costituite non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dal campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970. La presente norma si applica per l'intero periodo di efficacia delle disposizioni di cui alla predetta legge regionale».

**66.55** STANISCIÀ, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Le società cooperative non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dagli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali di cui all'articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e altre normative riguardanti gli obblighi medesimi, qualora impieghino giovani soci disoccupati usufruendo di contributi pubblici finalizzati all'ingresso degli stessi nel mercato del lavoro ovvero a creare opportunità occupazionali.

L'esenzione dagli obblighi contributivi di cui al comma precedente si applica retroattivamente».

**66.56** STANISCIÀ, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO

*Al punto 1, lettera a) l'ultimo capoverso che recita «e di quello dell'edilizia», sia aggiunto: «al punto 1, dopo la lettera e): “Le imprese edili che si avvalgono degli accordi di riallineamento contributivo di cui al presente articolo sono escluse dalle gare di appalto per gli importi superiori a 150.000 ECU, come previsto dalla cosiddetta legge Merloni-ter, indette dagli enti pubblici della provincia e nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento”».*

**66.57** ERROI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico».

**66.58** DIANA Lino

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Regolarizzazione contributiva)*

1. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati ed in scadenza entro il 31 dicembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione, secondo le modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento rispetto al termine di scadenza della prima rata.

2. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 marzo 1999, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1999, il 31 luglio 1999 e il 30 novembre 1999, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 5 dell'articolo 4 della legge 28 maggio 1997, n. 140, con riferimento ai periodi, alle modalità ed ai termini indicati nel presente articolo.».

**66.0.1** SCIVOLETTO, MURINEDDU, SARACCO, CORTIANA, BARRILE,  
MAZZUCA POGGIOLINI

**Art. 67.**

*Sostituire l'articolo 67 con il seguente:*

«I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché delle forme si esse sostitutive, esclusive o esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**67.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,  
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,  
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,  
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,  
MONTELEONE, MEDURI

*L'articolo 67 è come segue integrato, dopo le parole: «pari o superiore a 40 anni» sono aggiunte le parole: «ovvero a quella massima prevista dall'ordinamento di appartenenza».*

**67.2**

ZANOLETTI, TAROLLI

*Aggiungere di seguito il seguente periodo: «Il suddetto limite di anzianità contributiva è ridotto di cinque anni per gli iscritti ed i pensionati del Fondo Volo».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**67.3**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**Art. 67-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale delle Assicurazioni)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

**67.0.1**

CAPONI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

**Art. 68.**

*Sopprimere l'articolo.*

**68.1**

GUBERT

*Sopprimere l'articolo.*

**68.2**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.*

**68.3**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

**68.1000**

MORO, LAGO

*Sopprimere il comma 8.*

**68.200**

MORO, LAGO

*Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”».

**68.120**

MORO, LAGO

*Sopprimere l'articolo.*

**68.4** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, lettera c), sostituire con il seguente periodo: «esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge».*

**68.5** LISI, MEDURI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo con il seguente: «esamina di accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge».*

**68.6** TARALLI, BIASCO

*Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo con il seguente: «esamina di accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.8** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificata dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è aumentato di trenta unità di cui dodici ispettori, otto sovrintendenti e dieci carabinieri. All'onere derivante dall'incremento delle trenta unità, valutato in lire 1.385.272.000 a decorrere dall'anno 1999, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base "funzionamento" c.d.r. - d.g.2. capitolo 1509 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi».

**68.9** GUBERT

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «otto membri» con le seguenti: «ventiquattro membri di cui nove».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.10** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, sostituire le parole: «nove membri» con la frase: «24 membri di cui 8».*

**68.11** LISI

*Al comma 3, sostituire le parole: «nove membri» con la frase: «24 membri di cui 8».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.12** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nove membri» con le seguenti: «ventuno membri di cui nove».*

*Conseguentemente, al termine del primo periodo aggiungere: «I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative».*

**68.13** TAROLLI, BIASCO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I restanti quindici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.14** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «i restanti 16 membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative».*

**68.15** LISI, MEDURI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «i restanti 16 membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.16** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura».

**68.17** LISI, MEDURI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura».

**68.18** TAROLLI, BIASCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.19** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 4, dopo le parole: «sono istituite» la parola «presso» viene sostituita con le seguenti: «dalla Regione e dalle Province in raccordo con...».*

**68.20** PIZZINATO, MACONI

*Al comma 4, sostituire la parola: «maggiormente» con la seguente: «comparativamente più».*

**68.21** PIZZINATO

*Al termine del comma 4, aggiungere le seguenti parole: «e coordinarsi per quanto concerne il lavoro irregolare con le Direzioni provinciali del lavoro tenendo conto delle direttive di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1985, n. 463, convertita nella legge 11 novembre 1983, n. 638».*

**68.22** PIZZINATO, MACONI

*Sopprimere il comma 5.*

**68.23** LISI, MEDURI

*Sopprimere il comma 5.*

**68.24** TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**68.25** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

### **Art. 69.**

*All'ottava riga, sopprimere le parole: «nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro,» e aggiungere, al termine del comma, la seguente frase: «Le attività di cui sopra si ricordano, ai fini della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle Regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).».*

**69.4** SMURAGLIA, PELELLA, DUVA, TAPPARO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sede nazionale e della Regione...» aggiungere le parole: «- in raccordo con le Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e previdenza sociale -».*

**69.1** PIZZINATO, MACONI

*Al comma 2, dopo le parole: «... quote pari all'1 per cento» sono sostituite con «quote pari al 10 per cento»; dopo le parole: «... contribuzioni accertate ...» aggiungere le parole: «e riscosse»; dopo le parole: «al predetto servizio» aggiungere le parole «e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad esse connesse».*

**69.3** PIZZINATO, MACONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificata dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è aumentato di trenta unità di cui dodici ispettori, otto sovrintendenti e dieci carabinieri. All'onere derivante dall'incremento delle trenta unità, valutato in lire 1.385.272.000 a decorrere dall'anno 1999, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base "funzionamento" c.d.r. - d.g.2. capitolo 1509 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi».

**69.2**

PIZZINATO, MACONI

### **Art. 70.**

*Sopprimere il comma 1.*

**70.1**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere il comma 1.*

**70.2**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse» con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1999».*

**70.3**

MONTAGNINO

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999».*

**70.4**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*All'articolo 70, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le pa-

role: «1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1997»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e una somma fino a 400 miliardi di lire ad altri interventi nella medesima materia».

**70.5**

MONTAGNINO

*Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «assicurando in ogni caso la presenza delle rappresentanze dei produttori agricoli».*

**70.6**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Sopprimere il comma 2.*

**70.7**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il valore netto dei crediti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di contenzioso dovranno essere rideterminati in base al salario reale».

**70.8**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale».

**70.9**

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, COSTA

*All'articolo 70, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Sono prorogati di ulteriori sette mesi senza soluzione di continuità i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, per i lavoratori in servizio alla data del 25 novembre 1998 e nella misura vigente a tale data.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 valutato in lire 2.157.750.000 per l'anno 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole».

**70.10** PREDÀ, SCIVOLETTO, PIATTI, MURINEDDU, BARRILE, MAZZUCA POGGIOLINI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Disposizioni varie)*

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, sono sostituiti dal seguente:

“Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministratore delle società di persone esercenti l'attività agricola, sono censite nella categoria speciale “D/10-fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” senza attribuzione di rendita, in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”».

**70.0.1** D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, NOVI

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

1. Le disposizioni di cui alla legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti».

**70.0.2** GRILLO, VENTUCCI

**Art. 71.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**71.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «entro il 30 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1999».

**71.2**

DONDEYNAZ

All'articolo 71, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altri interventi in materia occupazionale»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro”;

b) le parole: “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999”;

c) dopo le parole: “9 miliardi di lire” sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999”.

1-ter. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “31 dicembre 1998”; sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”;

1-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.

1-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-sexies. In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 400 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996m n. 662,

stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*septies*. All'articolo 4, comma 15, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995” sono aggiunte le seguenti: “, e successive integrazioni,”.

1-*octies*. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, licenziati entro il 31 dicembre 1999 in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.

1-*novies*. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1-*decies*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per “domanda di proroga” di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende, non solo la richiesta presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, la domanda che l'impresa – nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale – deve presentare, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale, soggetta, inoltre, all'applicazione del secondo e terzo comma del citato articolo 7 della citata legge n. 164, del 1975, in caso di sua tardiva presentazione.

1-undecies. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate aisensì dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi».

**71.3**

MONTAGNINO

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale».*

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree industriali interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione.

Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 216».

**71.1000**

MONTAGNINO, MICELE

*All'articolo 71, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altri interventi in materia occupazionale»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti”, sono sostituite dalle seguenti: “da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro”;

b) le parole: “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999”;

c) dopo le parole: “9 miliardi di lire” sono aggiunte le seguenti: “per l’anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l’anno 1999”.

1-ter. All’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “31 dicembre 1998”; sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”;

1-quater. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: “31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1999”.

1-quinquies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-sexies. In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 400 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-septies. All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l’indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l’occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all’INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1-octies. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell’articolo

4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.

*1-novies.* L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende, non solo riferita alla richiesta presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma altresì alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, deve presentare nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7."».

**71.800**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle materie di competenza delle medesime, compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione».

**71.0.1**

GUBERT

*Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:*

**«Art. 71-bis.**

*(Modifica all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 59 comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999.

**71.0.2**

MONTAGNINO

**Art. 72.**

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1999-2001, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1999 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1999 sarà, nell'anno 2000, impegnata esclusivamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi».

**72.0.1**

GRILLO, VENTUCCI

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1999-2001, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1999 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1999 sarà, nell'anno 2000, impegnata esclusivamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi delle persone giuridiche».

**72.0.2**

GRILLO, VENTUCCI

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1999-2001, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1999 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1999 sarà, nell'anno 2000, impegnata esclusivamente per la riduzione del prelievo tributario sui lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro».

**72.0.3**

GRILLO, VENTUCCI

**Art. 8.**

*Al comma 13, sostituire le parole da: «sono da considerare» fino a: «gas naturale» con le parole: «, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di trasporto e distribuzione».*

**8.80** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**Art. 28.**

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

1. I beni immobili di interesse storico artistico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni, sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico artistico delle Regioni, Province e Comuni;

f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o fondazioni bacarie;

g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

4. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo della legge n. 127 del 1997, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 1998.

**28.3500**

IL RELATORE

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, sopprimere le parole: «non» e «salvo che».*

**28.3500/1**

CASTELLI, MORO

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministero...» con le altre: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministero per i beni e le attività culturali».*

**28.3500/2**

CASTELLI, MORO

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

**28.3500/3**

CASTELLI

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**28.3500/4**

MORO, CASTELLI

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «perentorio» aggiungere le seguenti: «non superiore ad 1 anno dal ricevimento della domanda».*

**28.3500/5**

CASTELLI, MORO

*All'emendamento 28.3500, al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima dell'entrata in vigore della legge 191 del 1998».*

**28.3500/6**

MORO, CASTELLI

*All'emendamento 28.3500, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trascorso tale periodo la domanda di intende accolta».*

**28.3500/7**

CASTELLI

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

1. I beni immobili di interesse storico artistico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni, sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico artistico delle Regioni, Province e Comuni;

f) previsione del diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti confermati di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990;

g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

4. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo della legge n. 127 del 1997, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 1998.

**28.3500** (Nuovo testo)

IL RELATORE

## **Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché

alla fornitura di libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in quanto compatibili con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le Regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma precedente, disciplinano le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle Regioni le somme sono direttamente ripartite tra i Comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro il 30 giugno 1999 sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze generali per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonchè per l'individuazione, dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumersi quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297 seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2 e l'articolo 631, comma 2 dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui ai presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.

**2.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

## **Art. 17.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il 2002 nella misura del 2 per cento» con le seguenti: «, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento».*

**17.6**

IL GOVERNO

## ERRATA CORRIGE

Relativamente agli emendamenti allegati ai **Supplementi dei Resoconti di Giunte e Commissioni parlamentari**, del 3 e 4 dicembre 1998, sostituire rispettivamente a pagina 24 l'emendamento n. 17.6, e a pagina 29 l'emendamento 2.1 (nuovo testo) con quelli, di pari numero allegati al presente resoconto.



